POLIZZA DI ASSICURAZIONE



Polizza danni multigaranzia dedicata alle scuole italiane di ogni ordine e grado che tutela dai rischi che minacciano la stabilità economica delle scuole, degli alunni e degli operatori scolastici.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 07/2022

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le line guida "Contratti Semplice e Chiari".





Polizza Danni per scuole italiane





Compagnia: Net Insurance S.p.A. Iscritta all'albo imprese IVASS al n. 1.00136

Data ultimo aggiornamento: 28/07/2022

Prodotto: "Programma AmbienteScuola" ®

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"Programma AmbienteScuola" ® è il prodotto assicurativo dedicato alle scuole italiane pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado che tutela dai rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica delle scuole, degli alunni e degli operatori scolastici. È un'assicurazione collettiva stipulata dalla scuola (contraente/assicurata) che raccoglie le adesioni degli aderenti (assicurati): alunni, partecipanti a corsi serali ed operatori scolastici. In particolare, prevede le seguenti Sezioni di garanzia, ognuna con proprie singole coperture combinabili fra loro: Responsabilità Civile, Infortuni, Altri danni ai beni, Perdite pecuniarie.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie (Sezioni), combinabili fra loro:

- ✓ Responsabilità Civile:
 - verso terzi (RCT), tiene indenne la scuola dal risarcimento dovuto per i danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in ambito scolastico;
 - verso i prestatori di lavoro subordinato (RCO): tiene indenne la scuola dal risarcimento dovuto in caso di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e dai lavoratori subordinati.
- ✓ <u>Infortuni</u>: prevede indennizzi a favore degli alunni e del personale in caso di infortuni subiti in ambito scolastico che determinano morte o invalidità permanente. Sono inoltre previsti altri indennizzi tra cui: rimborso spese mediche da infortunio, diaria per ricovero, diaria per ingessatura.
- ✓ Altri Danni ai Beni:
 - <u>Garanzia Bagaglio</u>, assicura il bagaglio in caso di furto, rapina e scippo durante visite guidate o gite;
 - <u>Garanzia effetti personali a scuola</u>, assicura gli oggetti personali in caso di furto, rapina, scippo e danneggiamento.
- ✓ <u>Perdite Pecuniarie</u> che prevede coperture a favore di:
 - Istituto Scolastico, per risarcimento danni subiti al veicolo a motore del revisore dei conti o del dipendente in missione, furto e rapina subiti dal dipendente autorizzato o dal genitore nel trasporto di valori;
 - Alunni, per rimborso quota di iscrizione a viaggi organizzati in caso di malattia improvvisa, eventi eccezionali o morte di un familiare.

Per ciascuna garanzia (Sezione) prescelta, l'Impresa indennizza i danni fino agli importi massimi (cd. Massimali/limiti indennizzo) riportati nell'Allegato alla Polizza denominato "Sinottico delle prestazioni di Polizza".



Che cosa non è assicurato?

- Per la garanzia Infortuni, le persone di età superiore ad 80 anni, le persone affette da alcolismo e/o tossicomanie.
- ➤ Per la garanzia Responsabilità Civile, non sono considerati terzi i dipendenti della scuola e gli altri soggetti che abbiano un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura INAIL e che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.



Ci sono limiti di copertura?

- Responsabilità civile. Sono esclusi i danni:
 - alle cose tenute in consegna o custodia; derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; da da esplosioni/radiazioni atomiche; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a condutture, impianti sotterranei, fabbricati e a cose in genere, derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, cagionati da veicoli a motore; perdita di dati elettronici causati da virus o attività svolta via internet; danni morali, da molestie sessuali e/o abusi sessuali; da diffamazione; per sequestri di persona; prodotti chimici, tossici e pericolosi; per contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V; (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere; da responsabilità professionali mediche; da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; da atti violenti commessi da Stati, organizzazioni politiche e sfilate; danni da amianto; campi elettromagnetici; difetti; crolli di edifici cui l'assicurato sia proprietario o affittuario e risponda civilmente.
- Infortuni. Sono esclusi gli infortuni derivanti da:
 uso e guida di mezzi aerei; guida di mezzi di locomozione
 subacquei; esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport:
 pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai
 senza accompagnamento di guida patentata, salti dal
 trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, immersioni con
 autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere,
 speleologia; partecipazione a corse o gare sportive e/o in
 generale ed attività sportive avente carattere
 professionistico/semiprofessionistico.



Ci sono limiti di copertura?

- Infortuni. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti da: ubriachezza, abuso di psicofarmaci; uso non terapeutico di stupefacenti; reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo; partecipazione ad esercitazioni militari ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità; alluvioni, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), non sono considerati Infortuni le malattie, comprese quelle di natura pandemica.
 - Altri danni ai beni. La garanzia bagaglio non opera per: negligenza o incuria dell'Assicurato; danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto; i danni dovuti al contatto con sostanze liquide; i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura; i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli. Sono inoltre esclusi: la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.; il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi; gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo; i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti; i beni acquistati durante il viaggio; i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;

i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato; il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.

La garanzia effetti personali a scuola non opera per: i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura; attrezzature professionali; gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori; i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno di veicoli.

- <u>Perdite pecuniarie:</u> La garanzia non opera in presenza di analoga copertura assicurativa. Per Malattia improvvisa, eventi eccezionali e decesso di un familiare la garanzia non opera se la denuncia del sinistro va oltre il settimo giorno.
- .



Dove vale la copertura?

La copertura è valida nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Il Contraente (scuola) ha il dovere di:

- se aderisce la totalità degli alunni e del personale scolastico, dichiarare il numero delle persone da assicurare (aderenti) entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura;
- se non aderisce la totalità degli alunni e del personale scolastico, fornire l'elenco nominativo delle persone da assicurare (aderenti);
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto all'Impresa ogni aggravamento del rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Aderente ha il dovere di:

- <u>per la garanzia Altri Danni ai Beni</u>: sporgere denuncia alle Autorità competenti e trasmetterla all'Impresa per il tramite di AmbienteScuola S.r.l.;
- <u>per le restanti garanzie</u>: darne avviso ad AmbienteScuola S.r.l. tramite internet, mediante l'apposito applicativo presente all'area riservata del sito www.ambientescuola.it, entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.



Quando e come devo pagare?

Il premio complessivo dovrà essere corrisposto in unica soluzione dal Contraente ad AmbienteScuola S.r.l. entro 30 giorni dall'emissione della Polizza/appendice tramite bonifico bancario o postale. Il premio annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata (aderente) è indicato in Polizza.

Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario, ad AmbienteScuola S.r.l. e al broker, se presente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza e/o nel documento di Copertura Provvisoria inviato alla scuola dall'Intermediario e finisce alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova Polizza.

È possibile stipulare il contratto per durate pluriennali.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto di durata pluriennale è facoltà delle parti di disdire il contratto stesso a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi all'Intermediario o ad AmbienteScuola S.r.l. o all'Impresa, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza.

Polizza Danni per scuole italiane

Documento informativo aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Net Insurance S.p.A. Prodotto: "Programma AmbienteScuola" ®

Data ultimo aggiornamento: 28/07/2022 il presente DIP Aggiuntivo danni è l'ultimo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 85,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 67,5 milioni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 43,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 15,5 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 85,5 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 196,04%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2021 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: http://www.netinsurance.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

La Compagnia, per ogni copertura prestata, si impegna nei confronti degli assicurati nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati con il Contraente. Il Contraente può scegliere tra 8 Varianti di coperture/somme assicurate contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, H.

La Variante prescelta viene indicata nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e costituisce l'impegni della Compagnia nei confronti degli assicurati.

Le Garanzie sono operative esclusivamente se richiamate nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza per le Somme Assicurate ivi indicate

Si specifica che le coperture di ogni singola Variante sono tra di loro combinabili, previo consenso della Compagnia.

Sezione I - Responsabilità Civile

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La garanzia copre la RCT dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta e comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e

ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.)

La garanzia copre la RCO dell'Assicurato, in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, per:

- a) azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai Prestatori di Lavoro;
- b) risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di Lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o Invalidità permanente.

RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

RCT e RCO sono estese alla responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra di loro, in relazione allo svolgi-mento delle loro mansioni.

RESPONSABILITÀ PERSONALE

La garanzia copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile.

DANNO BIOLOGICO

La garanzia vale anche per gli Infortuni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai Prestatori di Lavoro per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del c.c.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA

La Garanzia è estesa: alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola e in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni di legge in atto di vigilanza; al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria; alle lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; all'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento; al tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto relativamente alla responsabilità civile della circolazione di veicoli a motore; ai danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici; alle attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici; alle attività di promozione culturale e sociale; alle attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti: ai centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti; a tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus; durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

La Garanzia è operante: durante il periodo della partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO; per la RC derivante per danni commessi dagli Allievi Assicurati durante il tragitto casa scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa; per la RC personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori; per la R.C.O. verso i prestatori d'opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; per la RC derivante al Contraente per danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL; nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso, imperizia, negligenza e imprudenza di persone delle quali debba rispondere;

La Garanzia RCT comprende: i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; la RC attribuibile all'Assicurato in qualità di committente dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in Polizza secondo quanto previsto dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la RC derivante all'Assicurato, per danni cagionati a Terzi da suoi

dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; limitatamente alle attività di stages ed alternanza scuola/lavoro, la RC derivante al Contraente per i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori con limite di indennizzo pari a € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo; la RC derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; la RC derivante all'Assicurato per danni a Cose di Terzi causati da Incendio di Cose di sua proprietà o da lui detenute, la RC derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale; la RC derivante dalla proprietà di aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, cedute in uso a terzi.

La somma assicurata (massimale) è pari a € 25.000.000,00 per sinistro e rappresenta la somma massima che l'Impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro e sarà applicata anche in caso di sinistri che coinvolgessero più persone con diritto al risarcimento. La garanzia è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi.

Sezione II - Infortuni

AMBITO DI OPERATIVITÀ

La copertura è valida per gli infortuni che l'Assicurato/i subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione dichiarata in Polizza e per gli infortuni subiti durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività: attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici; attività di prescuola e doposcuola; durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari); visite quidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere; visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro; tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi a tale scopo designati; tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus; tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive; refezione e ricreazione; lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola; gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche; viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo; durante le uscite relative al Progetto Orientamento; attività autogestite ed attività correlate all'autonomia; durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività; assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta; i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie; il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti.

In caso di Infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche

La Garanzia è operante anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola-azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa; qualora un operatore assicurato debba spostarsi per accertamenti di inidoneità psicofisica, la Garanzia è operante durante il tragitto per raggiungere il luogo della visita e viceversa;

ESTENSIONI

Sono considerati infortuni anche: le intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; le lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive; i morsi di animali, di rettili, punture d'insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie; l'asfissia meccanica, compreso l'annegamento; l'assideramento e congelamento; le folgorazioni; le lesioni conseguenti a malore purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti; i colpi di sole, di calore e di freddo; il contagio da H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite avvenuto nell'ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall'Infortunio; leaggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria; si conferma che la garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali traumatiche.

La copertura si intende estesa anche: agli Infortuni subiti in seguito a terremoti e alle conseguenze degli stessi (come, ad es. Tsunami esteso), con il limite complessivo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00 (un milione); all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea e low cost eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato;

GARANZIE PRESTATE

Le Garanzie sono operative esclusivamente se richiamate nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza per le Somme Assicurate ivi indicate

- 1. <u>Morte da infortunio</u>, verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, prevede la liquidazione del capitale assicurato. Viene parificato al caso di morte il caso in cui l'Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta.
- 2. <u>Invalidità permanente da infortunio</u>, verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, prevede la liquidazione di un indennizzo commisurato alla percentuale di invalidità, secondo la tabella (tabella INAIL) allegata alle Condizioni di Assicurazione.
 - In caso di d'invalidità pari o superiore al 45%, verrà liquidato l'intero capitale assicurato a seconda della combinazione prescelta (Allegato "Sinottico delle prestazioni di polizza").
 - In caso di Infortunio liquidabile a termini di Polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una Invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l'Indennizzo verrà raddoppiato.
 - In caso di d'invalidità pari o superiore al 75%, verrà liquidato il capitale assicurato maggiorato a seconda della combinazione prescelta (Allegato "Sinottico delle prestazioni di polizza").
 - In caso di infortunio che colpisca gli alunni e gli accompagnatori individuati e designati dall'Istituto Scolastico ai progetti "pedibus" e "bicibus" il capitale assicurato per la garanzia Invalidità Permanente sarà maggiorato del 15%.
 - In caso di infortunio liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti la perdita totale anatomica o funzionale di un arto, verrà immediatamente liquidata a titolo di anticipo una somma pari al 10% della somma assicurata per l'Invalidità Permanente. Relativamente alla liquidazione per invalidità permanente per gli Operatori Scolastici derivante da infortunio nel percorso casa-scuola-casa, si riconoscerà un indennizzo di € 150,00 per ogni punto di invalidità compreso fra 1 e 5, di € 200,00 per ogni punto di invalidità compreso fra 6 e 10; per le invalidità permanenti superiori ai 10 punti si applicherà la tabella allegata alla CdA.
- 3. <u>Rimborso Spese a seguito di infortunio</u>, sostenute per: visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali, ticket sanitari, intervento chirurgico anche ambulatoriale, ricovero in Istituti di cura pubblici o privati, applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa, terapie fisiche e specialistiche, protesi conseguenti ad infortunio.
 - Sono comprese anche le seguenti prestazioni (sempre a seguito di infortunio, cumulabili con il relativo massimale previsto per le altre spese): spese e cure odontoiatriche, spese e cure oculistiche, acquisto apparecchi acustici acquisto o noleggio carrozzelle, rimborso danni di primo trasporto, danni a capi di vestiario, danni a strumenti musicali, danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap, danni ad occhiali in palestra. Relativamente a spese/cure odontoiatriche, nel caso in cui, a parere del medico e per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro.
- 4. <u>Diaria da ricovero</u>, per ogni pernottamento in ricovero presso istituti di cura pubblici o privati reso necessario da infortunio indennizzabile per un massimo di 1.000 pernottamenti.
- 5. <u>Indennizzo immediato per ricovero</u>, in caso di infortunio indennizzabile che determini un ricovero di 20 giorni consecutivi, verrà immediatamente liquidata la somma assicurata (come da Sinottico delle prestazioni di Polizza) Tale somma costituisce un anticipo.
- 6. <u>Day hospital Day surgery</u>, verrà corrisposta l'indennità giornaliera indicata nell'Allegato alla Polizza Sinottico delle prestazioni di Polizza.
- 7. <u>Diaria da gesso</u>, qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile, l'Assicurato risulti portatore di gessature (o apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamente da personale medico o paramedico, nelle apposite strutture) verrà corrisposta una diaria giornaliera.
- 8. <u>Danno estetico</u>, se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico, viene riconosciuto un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, fino al Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza Sinottico delle prestazioni di Polizza.

- 9. <u>Spese di accompagnamento e trasporto</u> dell'Assicurato dall'abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa, se in base a prescrizione medica l'Assicurato necessita di cure e di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.).
- 10. <u>Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa,</u> qualora l'assicurato, a seguito di infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico nelle apposite strutture.
- 11. <u>Mancato guadagno</u>, qualora l'alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile, venga ricoverato e necessitasse di assistenza da parte di un genitore e il genitore o si deve assentare dal lavoro o se lavoratore autonomo subisce l'interruzione dell'attività lavorativa, verrà corrisposta a titolo forfettario una diaria giornaliera.
- 12. Rimborso riparazioni apparecchi ortodontici degli alunni
- 13. Spese funerarie
- 14. <u>Spese per lezioni private di recupero</u>, qualora l'alunno assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile, per un periodo superiore a venti giorni consecutivi
- 15. <u>Indennità per perdita dell'anno scolastico</u>, se a seguito di infortunio indennizzabile, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l'alunno assicurato si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l'anno stesso.
- 16. <u>Indennità da assenza per infortunio</u>, nel caso in cui l'alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione forfettaria.
- 17. <u>Danneggiamento di bicilette</u>, rimborsa le spese per i danni alla bici utilizzata al momento dell'infortunio.
- 18. <u>Garanzia annullamento</u>, rimborsa spese per corsi, attività sportive, viaggi e/o scambi culturali che l'Assicurato sia impossibilitato a proseguire a causa dell'infortunio.
- 19. <u>Invalidità permanente da aids-epatite virale</u>, nel caso in cui l'assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga H.I.V. (A.I.D.S.) o epatite virale, i capitali garantiti per l'invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l'invalidità permanente consequente a questi eventi.
- 20. <u>Indennizzo forfetario per aids ed epatite virale</u>, nel caso in cui l'assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga H.I.V. (A.I.D.S.) o epatite virale, e la malattia non dia postumi invalidanti, verrà corrisposto l'indennizzo forfetario previsto in polizza.
- 21. <u>Recupero sperato coma continuato (recovery hope)</u>, qualora a seguito di infortunio indennizzabile l'assicurato entrasse in stato di coma (con esclusione di coma farmacologico) e lo stato di coma perdurasse continuativamente per un periodo di almeno 100 giorni, verrà pagato un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in polizza secondo le modalità stabilite per il caso di morte. L'indennizzo sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente polizza.
- 22. <u>Borsa di studio</u>, qualora a seguito di infortunio, determinato dal medesimo evento, che abbia causato la morte di entrambi i genitori o del genitore con maggior reddito negli ultimi 3 anni dell'allievo assicurato verrà corrisposta una borsa di studio per il completamento del regolare corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali.
- 23. <u>Indennizzo per morte per i genitori dell'alunno</u> assicurato nel percorso casa scuola casa, non cumulabile con la borsa di studio.
- 24. <u>Rimborso spese adeguamento materiale didattico ed attrezzature relative all'attività didattica</u>, rese necessarie per agevolare l'Assicurato che abbia subito un infortunio indennizzabile che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (es. acquisto ausili e attrezzature).
- 25. <u>Rimborso spese adeguamento abitazione</u>, rese necessarie per agevolare l'Assicurato che abbia subito un infortunio indennizzabile che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (es. eliminazione barriere architettoniche, attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione).
- 26. <u>Rimborso spese adeguamento/acquisto autovettura</u>, rese necessarie per agevolare l'Assicurato che abbia subito un infortunio indennizzabile che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75%, in modo da agevolare gli spostamenti dell'Assicurato.
- 27. <u>Anticipo immediato spese di prima necessità</u>, qualora l'assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile richieda un anticipo rimborso a fronte di spese immediate imposte dall'evento.
- 28. <u>Costi di salvataggio e ricerca</u>, qualora l'assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile abbia sostenuto o gli siano state addebitate spese per l'intervento di squadre di emergenza per la ricerca ed il salvataggio della propria persona (soccorso, polizia locale, sommozzatori, interventi alpini, etc.).

- 29. <u>Familiare accanto</u>, qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia indennizzabile avvenuti in gita venga ricoverato e necessiti della presenza di un familiare, vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio sostenute (certificate da adeguata documentazione) e rimaste effettivamente a carico del familiare.
- 30. <u>Esposizione agli elementi</u>, qualora l'Assicurato in caso di arenamento, naufragio e atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle CdA si trovi in condizioni tali da subire Morte o Invalidità Permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell'infortunio, ma una conseguenza di zona, clima o altre situazioni concomitanti verranno corrisposti gli indennizzi dovuti per il Caso Morte o Invalidità Permanente.
- 31. Rendita reversibile per gli operatori scolastici, qualora l'Operatore Scolastico assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile che abbia come conseguenza il caso Morte o Invalidità Permanente grave (di grado superiore al 50%) e rappresenti l'unica fonte di sostentamento economico della famiglia, verrà corrisposta una rendita di durata quinquennale. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 75% il massimale previsto verrà aumentato del 25%. In caso di infortunio verificatosi durante il tragitto in itinere o durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività didattiche, la rendita reversibile sarà ridotta del 50%.

Sezione III - Altri danni ai beni

GARANZIE PRESTATE

Le Garanzie sono operative esclusivamente se richiamate nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza per le Somme Assicurate ivi indicate

- 1. <u>Garanzia bagaglio</u>, indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore. Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:
 - a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
 - b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
 - c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.
- 2. <u>Garanzia effetti personali a scuola</u>, copre i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da furto, rapina, scippo, danneggiamento, per eventi avvenuti a scuola, nelle sedi scolastiche, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc., che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico contratto/accordo e durante le gite/uscite didattiche.

Sezione IV – Perdite pecuniarie

GARANZIE PRESTATE

Le Garanzie sono operative esclusivamente se richiamate nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza per le Somme Assicurate ivi indicate

L'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti al risarcimento dovuto:

- 1. al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa.
- 2. al dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione;

La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli.

- 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall'Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di:
 - a) furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - b) furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
 - c) furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo).

Garanzia annullamento viaggio organizzato dalla scuola: la garanzia è operante nei seguenti casi: malattia improvvisa, eventi eccezionali, decesso di un familiare fino al secondo grado.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Capitale
aggiuntivo
per invalidità
permanente da
Infortunio
superiore
all'85%

Il Contraente può richiedere la garanzia di un ulteriore capitale aggiuntivo da liquidarsi in caso di infortunio indennizzabile da cui derivi un'invalidità permanente superiore all'85%.

Tale capitale aggiuntivo è determinato in funzione della Variante scelta ed è indicato nell'Allegato "Sinottico delle prestazioni di polizza".



Che Cosa NON è assicurato?

Esclusioni

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Responsabilità Civile (RC)

La Copertura Assicurativa non è operante per i danni già oggetto di indennizzo nell'ambito della garanzia "Altri danni ai beni".

Infortuni

Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida patentata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell'ambito del P.O.F. e del P.O.N.

Perdite Pecuniarie

La Copertura Assicurativa per i danni al veicolo a motore del revisore dei Conti e del dipendente dell'Istituto Scolastico non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa.

La Copertura Assicurativa furto/rapina non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola.

Si riporta di seguito una sintesi delle franchigie e degli scoperti applicati per le diverse sezioni/coperture

Sezione	Copertura	Franchigia/Scoperto
RC	Danni a veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato	€ 250,00 per sinistro
Infortuni	Infortunio occorso durante il tragitto casa scuola casa: Morte o Invalidità permanente nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada	Indennizzo ridotto del 50%
Infortuni	In caso di Infortunio dell'Operatore scolastico verificatosi durante il tragitto in itinere o durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività didattiche	Rendita ridotta del 50%

Infortuni	In caso di Infortunio che determini un danno estetico con deturpazioni o sfregi di carattere estetico a qualsiasi parte del corpo diversa dal viso	Indennizzo ridotto del 25%
Altri danni ai beni	Garanzia bagaglio e effetti personali a scuola	In funzione della vetustà del bene, l'indennizzo verrà effettuato applicando un degrado: 30% per vetustà fino a 3 mesi, 50% oltre i 3 mesi e fino a 6 mesi, 60% oltre 6 mesi o in assenza di documentazione probante
Perdite Pecuniarie	Danni al veicolo a motore del revisore dei Conti e del dipendente dell'Istituto Scolastico	10% per ogni danno



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

In caso di sinistro, l'Assicurato/Aderente ha il dovere di:

- per la garanzia **Altri Danni ai Beni**: sporgere denuncia alle Autorità competenti e trasmetterla all'Impresa per il tramite di AmbienteScuola S.r.l.;
 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro bagaglio:
 - a) nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna, ecc.), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo la conferma del danno subito od il mancato ritrovamento e l'importo rimborsato dal Vettore stesso;
 - b) in aeroporto, l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente ufficio di Polizia dell'aeroporto e trasmetterla alla Compagnia
 - c) in altri luoghi, l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla Alla Compagnia

L'Assicurato deve inoltre inviare alla Compagnia:

la descrizione accurata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

- l'elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché la documentazione originale comprovante l'acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute, ecc.);
- le fatture di riparazione o la dichiarazione d'irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza.
- per le **restanti garanzie**: darne avviso a AmbienteScuola S.r.l. tramite internet, mediante l'apposito applicativo presente all'area riservata del sito www.ambientescuola.it, entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Compagnia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.

La denuncia deve indicare il luogo, il giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso o nell'impossibilità di altre strutture mediche, di norma, rilasciato entro 24 ore dall'accadimento del sinistro. Per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 24 ore dall'evento.

In caso di indisponibilità del programma internet, il Contraente potrà contattare AmbienteScuola® S.r.l. per stabilire procedure alternative. Qualora gli apparecchi telematici di AmbienteScuola® S.r.l. per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della Scuola rubricare il sinistro, la Compagnia consente che la

Cosa fare in caso di sinistro?

denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la Scuola.

Tutta la certificazione medica successiva al primo certificato e attestante l'evoluzione dell'infortunio, deve essere trasmessa all'Agenzia entro trenta giorni dalla data del rilascio della stessa.

L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Colui il quale richieda l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari alla Compagnia, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

In mancanza del certificato di guarigione/modulo di chiusura sottoscritto dalla famiglia/Assicurato, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di chiusura quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore.

Se intenzionalmente non viene adempiuto agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Compagnia ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Denuncia dei casi di poliomielite, meningite cerebro spinale, aids, epatite virale: la denuncia deve essere effettuata se, secondo parere medico, è possibile un'invalidità permanente. In tal caso deve essere presentata denuncia per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente.

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Compagnia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.. La denuncia deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenze del fatto. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia fornendo alla stessa ogni informazione. L'Assicurato deve presentare non prima che siano trascorsi almeno 240 giorni dalla denuncia, specifica documentazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente correlato all'evento.

Sono inoltre disponibili i seguenti servizi:

- SOS SINISTRI: al numero telefonico 335.79.03.113 per l'assistenza sui sinistri in qualunque momento e situazione.
- SINISTRI ON LINE: sul sito www.ambientescuola.it per monitorare in tempo reale lo stato di ogni sinistro.

ASSISTENZA DIRETTA IN CONVENZIONE

In caso di:

- cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature (come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico)
- "danni ad occhiali in palestra"
- danni ad occhiali come "effetto personale"

nel caso in cui l'Assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la Compagnia, i costi resteranno a carico della Compagnia stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'Assicurato/danneggiato, nei limiti del massimale e delle Condizioni di assicurazione.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Obblighi dell'impresa

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa liquida le Indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 giorni successivi al pagamento, al netto degli eventuali anticipi erogati.

Quando e co	ome devo pagare?
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Quando con	mincia la copertura e quando finisce?
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto stesso entro un	
la stipulazione	determinato tempo dalla stipulazione.	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



A chi è rivolto questo prodotto

Il prodotto è destinato alle scuole italiane pubbliche e parificate di ogni ordine e grado.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 35,00%.

COME POSSO PRE	SENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

	Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it	
All'IVASS	Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo". Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.netinsurance.it	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.netinsurance.it	

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.





Sommario

GLOSSARIO	4
CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	
ART. 1 – GARANZIE PRESTATE	
ART. 2 – SERVIZIO CLIENTI	9
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	10
Premessa	
ART. 1 - OGGETTO	
ART. 2 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI	
ART. 2.1 - ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE	
ART. 2.2 - OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE	
ART. 2.3 - OPZIONE FULL OPERATOR	
ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE	
ART. 4 - ESTENSIONI DI COPERTURA AD ULTERIORI ASSICURATI	
ART. 5 - PREMIO ANNUO UNITARIO	
ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO	
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE	
ART. 8 - ONERI FISCALI	
ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO	
ART. 10 – PROVA	
ART. 11 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO	
ART. 12 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI	
ART. 13 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE	
ART. 14 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI	
ART. 15 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE	
ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI	
ART. 17 - TERMINE DI PRESCRIZIONE	
ART. 18 - FORO COMPETENTE	
ART. 19 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	
ART. 20 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	
ART. 21 - LIMITI DI ESPOSIZIONE	
ART. 22 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE	14
ART. 23 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RESPONSABILITÀ	14
ART. 24 - FIGURA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	14
ART. 25 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	14
ART. 25.1 - PER LA SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI	14
ART. 25.2 - DENUNCIA DEI CASI DI AIDS, EPATITE VIRALE - (SEZIONE II - INFORTUNI)	15
ART. 25.3 - PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI	15
ART. 26 - CUMULABILITÀ DEL RISARCIMENTO RESPONSABILITÀ CIVILE E DELL'INDENNIZZO INFORTUNI	15
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE	
PREMESSA	
Definizioni valide per la presente Sezione I	
ART.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA	
A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	
B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.)	
C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI	
D) RESPONSABILITÀ PERSONALE	
E) DANNO BIOLOGICOART. 2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE	
ART. 3 - ESTENSIONE DELLA GARANZIAART. 4 - STAGES E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	
ART. 4 - STAGES E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	
ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINEREART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	
ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA È SALUTE DEI LAVORATORI	
ART. 7 - PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATTIN AFFITTO (C.D. SOMMINISTRAZIONE LAVORO)	
ART. 9 - COLPA GRAVE, FATTI DOLOSI, IMPERIZIA, NEGLIGENZA E IMPRUDENZA	
	±3



ART. 10 - BUONA FEDEART. 11 - NOVERO DEI TERZI	4.0
ART. 12 - NON SONO CONSIDERATI TERZI	19
ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	
ART. 14 - MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE	20
ART. 15 - ESCLUSIONI	20
ART. 16 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	21
ART. 17 - COMMITTENZA	21
ART. 18 - COMMITTENZA AUTO	
ART. 19 - DANNI A COSE (TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI) DI TERZI NELL'AMB	BITO DI
ATTIVITA' DI STAGES E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	
ART. 20 - DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	
ART. 21 - DANNI DA INCENDIO	
ART. 22 - CARTELLI, INSEGNE, STRISCIONI PUBBLICITARI	
ART. 23 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI	
ART. 24 - PLURALITÀ DI ASSICURATI	
ART. 25 - EVENTO CHE COINVOLGE PIÙ GARANZIE	
ART. 26 - ALTRE PRECISAZIONI	
ART. 20 - ALTRE PRECISAZIONI	
SEZIONE II - INFORTUNI	22
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
ART. 2 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE	
ART. 3 - PERCORSO CASA SCUOLA CASA	
ART. 3 - PERCORSO CASA SCOOLA CASA	
ART. 4 - ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE	
ART. 5 - ESCLUSIONI	
ART. 6 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE	
ART. 7 - PRECISAZIONE	
ART. 8 – TERREMOTI	
ART. 9 - RISCHIO AERONAUTICO	
ART. 10 - MORTE DA INFORTUNIO	
ART. 11 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO	
ART. 12 - RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO	
ART. 13 - DIARIA DA RICOVERO	
ART. 13 bis - INDENNIZZO IMMEDIATO PER RICOVERO	28
ART. 14 - DAY HOSPITAL - DAY SURGERY	28
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	28 28
ART. 15 - DIARIA DA GESSOART. 16 - DANNO ESTETICO	28 28 28
ART. 15 - DIARIA DA GESSOART. 16 - DANNO ESTETICOART. 16 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA	28 28 28 SCUOLA)
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	282828 SCUOLA) 29
ART. 15 - DIARIA DA GESSOART. 16 - DANNO ESTETICOART. 16 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA	282828 SCUOLA) 29
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	282828292929
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	282828292929
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	282829292929
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	28282929292929
ART. 15 - DIARIA DA GESSO	28282929292930
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA ART. 19 - MANCATO GUADAGNO ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE	2828292929293030
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA	2828292929293030
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA	282829292929303030
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA	282829292930303030
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA	28282929293030303030
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA ART. 19 - MANCATO GUADAGNO ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE	282829292930303030303031
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA ART. 19 - MANCATO GUADAGNO ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE	28282929293030303031
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA. ART. 19 - MANCATO GUADAGNO. ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI. ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO. ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE	2828292929303030303131
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA	
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA. ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA. ART. 19 - MANCATO GUADAGNO ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE ART. 30 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ ART. 31 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE) ART. 32 - BORSA DI STUDIO	
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA. ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA. ART. 19 - MANCATO GUADAGNO. ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI. ART. 21 - SPESE FUNERARIE. ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE. ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO. ART. 24 - PERDITA DALL'ANNO SCOLASTICO. ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO. ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE. ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO. ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE. ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE. ART. 30 - CRITERI DI INDENNIZZOBILITÀ. ART. 31 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE). ART. 32 - BORSA DI STUDIO. ART. 33 - INDENNIZZO PER MORTE PER I GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA SCUOLA CASA	
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA. ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA. ART. 19 - MANCATO GUADAGNO ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE ART. 31 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE) ART. 32 - BORSA DI STUDIO ART. 33 - INDENNIZZO PER MORTE PER I GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA SCUOLA CASA	
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA. ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA. ART. 19 - MANCATO GUADAGNO. ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI. ART. 21 - SPESE FUNERARIE. ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE. ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO. ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO. ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO. ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE. ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO. ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE. ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE. ART. 31 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE). ART. 32 - BORSA DI STUDIO. ART. 33 - INDENNIZZO PER MORTE PER I GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA SCUOLA CASA ART. 34 - CUMULO DI INDENNITÀ. ART. 34 - CUMULO DI INDENNITÀ. ART. 35 - MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DI RIMBORSI ED INDENNIZZI	
ART. 15 - DIARIA DA GESSO ART. 16 - DANNO ESTETICO ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA. ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA. ART. 19 - MANCATO GUADAGNO ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI ART. 21 - SPESE FUNERARIE ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE AGGIUNTIVE ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE ART. 31 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE) ART. 32 - BORSA DI STUDIO ART. 33 - INDENNIZZO PER MORTE PER I GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA SCUOLA CASA	





AKT. 39 - MASSIMALE CATASTROFALE	
ART. 40 - LIMITI DI ETÀ E PERSONE NON ASSICURABILI	32
ART. 41 - CONTROVERSIE E ARBITRATO	33
ART. 42 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED ATTREZZATURE RELATIVE	ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA
	33
ART. 43 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE	33
ART. 44 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO AUTOVETTURA	34
ART. 45 - ANTICIPO IMMEDIATO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ	34
ART. 46 - COSTI DI SALVATAGGIO E RICERCA	34
ART. 47 - FAMILIARE ACCANTO	34
ART. 48 - ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI	34
ART. 49 - RENDITA REVERSIBILE PER GLI OPERATORI SCOLASTICI	34
SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI	
ART. 1 - GARANZIA BAGAGLIO	
ART. 2 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO	
ART. 3 - ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO	35
ART. 4 - GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA	
ART. 5 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA	36
ART. 6 - ESCLUSIONI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA	36
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	36
SEZIONE IV - PERDITE PECUNIARIE	
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
ART. 2 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO SCOLASTICO	37
ALLEGATO: TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE	20
TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE	
IADELLA INVALIDITA PERIVIANENTE	39
ALLEGATO NORME DI LEGGE	Д1
ALLEGATO NOTIVIL DI LEGGE	





GLOSSARIO

Guida alla comprensione del testo: i termini riportati in "grassetto" nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito:

Definizioni Comuni a tutte le coperture

AmbienteScuola® S.r.l.

Agenzia plurimandataria - iscritta al R.U.I. con il n° A000012505, con sede legale in via Petrella 6 20124 Milano - Tel. 02.20.23.31.1 - che ha in carico la gestione operativa della presente Assicurazione per conto dell'Intermediario.

Assicurato/Beneficiario

la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in **Italia** o nello Stato di San Marino o nello Stato Vaticano, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificatamente per la Sezione di Responsabilità Civile - si considerano **Assicurati** anche:

- l'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica;
- l'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Assicurati a titolo oneroso

- gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.;
- i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
- tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.

Assicurati a titolo gratuito

- gli alunni H (disabili);
- gli alunni e gli accompagnatori di altre Scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto, per attività scolastica e culturale;
- gli alunni privatisti;
- i partecipanti al Progetto Orientamento;
- gli uditori e gli alunni in "passerella";
- gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzate dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
- gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.) diplomati entro la convenzione precedente;
- i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il Premio

- durante la convenzione in corso;
- il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche così come disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione nella Sezione I -Responsabilità Civile Art. 6 (nello svolgimento delle loro mansioni);
- i prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità:
- i partecipanti al Progetto RED "Rete Educazione Digitale"
- tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
- gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
- gli Assistenti di lingua straniera in **Italia** (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
- i Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S e gli
- gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
- gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola);
- gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l'Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
- il medico e lo psicologo competenti esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
- il tutor per alternanza scuola lavoro;
- il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
- il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
- i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o Scuole aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione







del caso in cui siano state scelte le combinazioni F o G;

- i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- i genitori degli alunni regolarmente identificati quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc.);
- i genitori presenti all'interno dell'Istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;
- gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto Pedibus e progetto Bicibus, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
- i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 (ora D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994) e successivi e i componenti della commissione mensa;
- i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola, piccola manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico.

Assicuratore

vedi Compagnia.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Bagaglio

ai sensi della presente **Polizza** si intende quanto l'**Assicurato** porta con sé per il fabbisogno personale durante il **Viaggio**.

Beneficiario (caso morte)

gli eredi dell'**Assicurato** o le altre persone da questi designate ai quali la **Compagnia** dovrà corrispondere la somma assicurata.

Bicibus

servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.

Compagnia

Net Insurance S.p.A.

Contraente

l'Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di adesione/ Polizza.

Copertura provvisoria

il documento che attesta provvisoriamente l'effettiva copertura assicurativa del **Rischio** richiesta dalla scuola, in attesa che il **Contraente** comunichi i parametri necessari alla determinazione del **Premio** per la successiva emissione della Polizza definitiva.

Cose

gli oggetti materiali e gli animali.

Danno patrimoniale

l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge che non sia in conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamento a cose.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Diaria da gesso

indennità giornaliera relativa al periodo di mancato profitto, cioè al periodo in cui l'**Assicurato**, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di **Polizza**, non ha potuto partecipare alle attività scolastiche a causa dell'applicazione di gessatura o altri apparecchi/applicazioni/fasciature (cfr. Art. 15 Sezione II - Infortuni delle presenti Condizioni di assicurazione). Il periodo di mancato profitto include:

- giorni di assenza da scuola (esclusi giorni festivi e/o di chiusura scolastica);
- giorni di presenza a scuola, durante i quali l'Assicurato non ha potuto prendere parte alle attività scolastiche (es. educazione fisica, educazione musicale, laboratori) a causa della gessatura o degli altri apparecchi/applicazioni/fasciature di cui sopra.

Effetti personali a scuola

come effetti personali si intendono specificatamente:

- vestiario e accessori (scarpe/cinture/indumenti in genere);
- occhiali;
- borsa da passeggio;
- zaino;
- orologio;
- materiale scolastico (comprese le apparecchiature per facilitare i percorsi di studio dei disabili);
- apparecchi odontoiatrici/acustici.

Estero

tutti i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Europa

tutti gli stati dell'Europa geografica compreso la Russia ad ovest degli Urali.

Eventi eccezionali

terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; "sconsiglio" al viaggio emesso dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri italiano; chiusura aeroporti; scioperi che impediscono di fatto il viaggio.







Familiare

coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).

Franchigia

la parte del danno (importo in Euro) che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Furto

il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia

l'impegno della **Compagnia** in base al quale, in caso di **Sinistro**, la **Compagnia** procede al pagamento dell'**Indennizzo** del **Sinistro** subito dall'**Assicurato** o al risarcimento del danno arrecato dall'**Assicurato** a terzi e per il quale è stato pagato il relativo **Premio**.

Guasto

Incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il veicolo coperto dall'Assicurazione in condizioni tali da non poter continuare il Viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non è considerato Guasto la foratura dello pneumatico. Non sono considerati Guasti quelli causati per negligenza dell'Assicurato, quali: l'esaurimento del carburante, l'errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il blocco dell'antifurto. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un Guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc.). Non sono considerati Guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Incendio

la combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente

l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una **Invalidità** permanente o una necessità di curare le lesioni.

Intermediario

One Underwriting Srl - Via Della Chiusa 15 - 20123 Milano (MI) - Agenzia iscritta al RUI con n. A000485912 che per conto della Compagnia distribuisce la presente Assicurazione avendone affidato la gestione ad **AmbienteScuola® S.r.l.**

Intervento estetico

intervento chirurgico o non chirurgico a fini puramente estetici (es.: piercing, tatuaggi, liposuzione, ecc).

Invalidità permanente

la perdita definitiva, a seguito di **Infortunio**, in misura totale o parziale della capacità generica dell'**Assicurato** allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura

l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Istituto Scolastico (o Istituto)

ente che racchiude una pluralità di **Assicurati**, identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all'Ente medesimo quali certificati di iscrizione, documenti di assunzione, lettere di incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.

Italia

il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Malattia

alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa

malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza alla data di inizio della copertura; non è considerata Malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia nota all'Assicurato.

Malattia preesistente

la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.







Malore

l'indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.

Massimale

la somma massima stabilita in **Polizza** e/o nelle Condizioni di Assicurazione fino alla concorrenza della quale la **Compagnia** si impegna a prestare la garanzia prevista.

Modulo di Adesione

il documento sottoscritto dal **Contraente**, riportante le prestazioni e le garanzie richieste.

Modulo di Polizza

vedi Polizza.

Parti

la Compagnia, il Contraente e/o l'Assicurato.

Pedibus

servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo stabilito alla scuola e viceversa.

Perdite Pecuniarie

il pregiudizio economico arrecato a terzi, risarcibile a termini di **Polizza**, che non sia conseguente a danno a persone o danneggiamento a **Cose** e/o animali.

Polizza

documento, comprensivo di allegati ed appendici, che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente**, a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla **Compagnia** le garanzie previste dalla **Polizza**.

Prestatori di Lavoro

tutte le persone fisiche di cui l'**Assicurato** si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in **Polizza** e delle quali l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 c.c. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

R.C. verso la P.A.

la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** verso la Pubblica Amministrazione.

R.C. verso Terzi (o R.C.T.)

la Responsabilità Civile dell'Assicurato verso Terzi.

R.C.O.

la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** verso **Prestatori di Lavoro** subordinato.

Rapina

il reato previsto dall'Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Residenza

il luogo in cui l'**Assicurato** dimora abitualmente in **Italia**, rilevabile dalla certificazione anagrafica.

Ricovero

la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Rientro Sanitario

il trasferimento dell'Assicurato dall'Istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all'estero ad Istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria Residenza.

Rischio

la probabilità che si verifichi il **Sinistro** e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Scoperto

la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scuole

le sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica **Contraente** oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.

Set informativo

l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al **Contraente**, prima della sottoscrizione del contratto: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario, modulo di proposta, ove previsto.

Sinistro

l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Trasferimento Sanitario

il trasferimento dell'**Assicurato** dall'**Istituto di cura** presso il quale si trova ricoverato all'**Istituto di cura** prescelto ed abilitato alle cure del caso.





Trasporto Sanitario

il trasporto dell'**Assicurato** dal luogo dell'evento del **Sinistro** al più vicino **Istituto di cura** o centro medico.

Unico sinistro

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più **Assicurati**.

Vettore

persona o società che esegue il trasporto di **Cose** e persone per conto di terzi.

Viaggio

in Italia e/o all'Estero in occasione di uscite, visite e/o gite, interscambi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo didattico, purché organizzate dall'Istituto Scolastico che ha sottoscritto la Polizza. Si intende lo spostamento dell'Assicurato al di fuori dell'Istituto Scolastico, dalla sede di partenza prestabilita fino al suo rientro al medesimo luogo.





CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - GARANZIE PRESTATE

Il "Programma AmbienteScuola" è una **Polizza** multigaranzie studiata in esclusiva da AmbienteScuola® S.r.l. e One Underwriting Srl, che viene messa a disposizione di tutte le scuole italiane pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado.

Qualora la presente Assicurazione sia stipulata a favore di Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Accademia Nazionale di Danza, si conviene tra le **Parti** che, relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica, gli Organi Amministrativi assicurati sono quelli indicati e previsti e previsti dal DPR n°132 del 28 febbraio 2003.

Le garanzie contenute nelle sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione vengono prestate solo se espressamente richiamate nella scheda di offerta tecnica/bando di gara/invito a gara e Sinottico delle prestazioni di Polizza.

ART. 2 - SERVIZIO CLIENTI

- a) UFFICIO COMMERCIALE: l'orario di apertura è previsto dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì
- b) UFFICIO SINISTRI: l'orario di ricevimento è previsto dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.

Il Servizio emergenza Clienti, garantito 24 ore su 24, è a disposizione degli Assicurati per richiedere i seguenti servizi:

- c) SOS Commerciale e SOS Consiglio di Istituto: al numero 338.60.90.701 per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione e applicazione della **Polizza**.
- d) SOS SINISTRI: al numero telefonico 335.79.03.113 per l'assistenza sui Sinistri.
- e) SINISTRI ON LINE: sul sito www.ambientescuola.it per monitorare in tempo reale lo stato di ogni Sinistro.
- f) HELP DESK: per accompagnare la navigazione nel sito di AmbienteScuola® S.r.l.
- g) SKYPE: per telefonare ad AmbienteScuola® S.r.l. senza alcun costo.
- h) AVVOCATO A SCUOLA: AmbienteScuola® S.r.l. garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle garanzie previste in Polizza. L'**Assicurato** potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:
 - consulenza legale;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
 - consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**Assicurato** debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
- i) CENTRI OTTICI: AmbienteScuola s.r.l. ha ideato una convenzione in collaborazione con Consorzio Ottico Italiano S.c. (COI) riservandola in esclusiva solo ai propri clienti che permette di usufruire di tantissimi vantaggi soddisfacendo al meglio ogni tipo di esigenza legata al mondo dell'occhiale. Gli assicurati di AmbienteScuola s.r.l. potranno acquistare, riparare o sostituire il proprio occhiale danneggiato senza anticipare alcuna somma di denaro.





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo azzurro prevedono:

- a) oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato
- b) nullità e decadenze;
- c) operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

ART. 1 - OGGETTO

La Polizza copre i rischi che di seguito si riportano divisi per le varie tipologie di garanzie prestate:

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE

SEZIONE II - INFORTUNI

SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI

SEZIONE IV - PERDITE PECUNIARIE

ART. 2 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il **Contraente** dichiara, all'atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto. Il numero degli **Assicurati** indicati nella **Copertura Provvisoria** può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il numero definitive

ART. 2.1 - ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE

- a) se aderisce la totalità degli alunni (con dichiarazione della scuola, così come risultante dal Registro degli Iscritti che la scuola s'impegna ad esibire a semplice richiesta), il numero definitivo dei paganti deve essere comunicato ad AmbienteScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di decorrenza della copertura. Qualora il numero delle persone dichiarato dal **Contraente** ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla **Polizza** saranno comunque prestate a tutti gli **Assicurati** usufruenti le garanzie, sempreché il **Premio** procapite sia stato versato dalla percentuale minima degli alunni richiesta nella scheda di offerta tecnica/bando di gara/invito a gara; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come previsto dagli Artt. 1898 ultimo comma e 1907 del Codice Civile. La scuola si impegna a comunicare ogni successivo inserimento che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente al giorno della comunicazione medesima);
- b) se non aderisce la totalità degli alunni, la scuola fornisce l'elenco nominativo degli aderenti, su specifica modulistica resa disponibile ONLINE da AmbienteScuola® S.r.l. sul proprio sito internet www.ambientescuola.it. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell'elenco nominativo o dal protocollo ufficiale della scuola;
- c) l'assicurazione è valida anche per gli alunni che hanno versato il relativo **Premio** e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un **Istituto Scolastico** ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica;
- d) relativamente agli alunni disabili, la gratuità è riconosciuta purché l'**Istituto** assicurato non sia prevalentemente ad essi rivolto.

Si precisa che tutti gli alunni neoiscritti e frequentanti il nuovo anno scolastico sono compresi nella copertura fino alla naturale scadenza della Polizza in corso senza il versamento del relativo premio, nei limiti della percentuale di tolleranza prevista alla lettera a) del presente Articolo.

ART. 2.2 - OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE

a) se aderisce la totalità del personale scolastico, con dichiarazione della scuola, così come risultante dai Registri scolastici che la scuola s'impegna ad esibire a semplice richiesta, la Copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione o dal protocollo ufficiale della scuola, le garanzie previste dalla presente Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il Premio pro capite sia stato versato dalla percentuale minima degli Operatori richiesta nella scheda di offerta tecnica/bando di gara/invito a





gara; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come previsto come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile;

- b) se non aderisce la totalità del personale scolastico: per la copertura di tali soggetti la scuola si impegna a fornire l'elenco nominativo del personale aderente e la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell'elenco nominativo o dal protocollo ufficiale della scuola;
- c) per il personale scolastico è ammessa la richiesta di 3 inclusioni a titolo gratuito;
- d) si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di **Premio**, i supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale che ha già versato il **Premio**;
- e) qualora l'Operatore presti servizio in più scuole assicurate con il "Programma AmbienteScuola" il **Premio** è dovuto una sola volta. Per la validità della estensione è necessario che l'operatore comunichi ad AmbienteScuola® S.r.l. l'elenco delle **Scuole** presso le quali presta servizio;
- f) l'assicurazione è valida anche per gli Operatori che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un **Istituto Scolastico** ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.

Relativamente al punto (f) l'Operatore denuncerà il sinistro all'Istituto in cui è accaduto il fatto che provvederà ad informare l'Istituto Scolastico presso il quale il premio è stato versato. Sarà a cura di quest'ultimo effettuare regolare denuncia attraverso il servizio on line di AmbienteScuola® S.r.l.

ART. 2.3 - OPZIONE FULL OPERATOR

Se richiamata nel Modulo di Polizza, a deroga del precedente Art. 2.2, tutti gli Operatori scolastici si intendono assicurati senza obbligo di identificazione preventiva secondo le Condizioni di Assicurazione, purché il Contraente abbia versato il corrispondente premio. Per l'identificazione degli Operatori scolastici fanno fede i registri scolastici. In caso di scelta della opzione FULL OPERATOR, qualora il numero delle persone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente Assicurazione saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno l'85% (ottantacinque per cento) degli alunni e l'85% (ottantacinque per cento) degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 - ultimo comma – e 1907 del Codice Civile.

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE

Al ricevimento del **Modulo di adesione** AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria - unico documento valido per la copertura immediata.

Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di adesione è:

- <u>definitivo</u>, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la **Polizza**. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la **Polizza** quietanzata;
- non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e riceverà un'ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato. AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del numero definitivo. Comunque, onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la **Polizza** considerando l'ultimo numero di **Assicurati** comunicato, come definitivo.

Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica.

ART. 4 - ESTENSIONI DI COPERTURA AD ULTERIORI ASSICURATI

L'assicurazione può essere estesa:

- ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici;
- ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l'uscita e il relativo programma sia organizzata esclusivamente in riferimento al P.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto, o dal Capo d'Istituto, o da altro organo preposto all'approvazione.

Si stabilisce che il relativo **Premio** unitario da versare sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola **Contraente** e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi **Massimali**.





Qualora l'assicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo **Premio** unitario sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola **Contraente** e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi **Massimali**.

ART. 5 - PREMIO ANNUO UNITARIO

Il **Premio** annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata è indicato in **Polizza**.

ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza e/o da quello nella comunicazione di Copertura Provvisoria inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l. e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza. La Comunicazione di Copertura Provvisoria, inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l., è, a tutti gli effetti, valida ed efficace sino all'emissione ed al perfezionamento della corrispondente Polizza.

Il **Premio** dovrà essere corrisposto ad AmbienteScuola® S.r.l. entro 30 giorni dall'emissione della **Polizza**/appendice. Le **Polizze** si intendono emesse anche quando sono disponibili sul sito per il **Contraente**. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il **Premio**.

Il **Premio** è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà emesso il contratto comprendente il diverso periodo.

Per i contratti di durata pluriennale il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.

Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica.

ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente assicurazione vale per il mondo intero, con la precisazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'**Assicurato** venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno. Gli indennizzi verranno comunque pagati in **Italia** ed in Euro.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato e/o Beneficiario.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle **Parti**.

ART. 10 - PROVA

Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

ART. 11 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Compagnia rinuncia al recesso per Sinistro.

ART. 12 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Resta inteso e convenuto che il **Contraente** è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli **Assicurati**.





ART. 13 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La Compagnia esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai Sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli Artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

ART. 14 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

Il **Contraente** è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni **Assicurati**: per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri del **Contraente**, il quale si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla **Compagnia**, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso o dal protocollo ufficiale della scuola. Tale facoltà non si intende valida per quanto previsto al precedente Art. 2.1 punto b).

Per gli Operatori scolastici l'esonero vale nel caso in cui la scuola dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la opzione FULL OPERATOR.

ART. 15 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

La Compagnia presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c... A parziale deroga si precisa che l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell'Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso.

ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Compagnia, a One Underwriting S.r.l. o ad AmbienteScuola® S.r.l..

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 17 - TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'Art. 2952 c.c. e successive modifiche.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del/dei contratti si sta- bilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Beneficiario/Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).

ART. 19 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del cc.

ART. 20 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio dalla prima scadenza





successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 c.c, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 21 - LIMITI DI ESPOSIZIONE

I Massimali per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Le eventuali spese sostenute direttamente dall'Assicurato per una prestazione, purché prevista dalla Polizza e preventivamente autorizzata dalla Compagnia, sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o scoperti previsti. I limiti di esposizione sono riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza.

ART. 22 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni assicurative comprese quelle di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 23 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RESPONSABILITÀ

In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Compagnia non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 24 - FIGURA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30.5.96, relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare all'Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all'Istituzione scolastica **Contraente**. Il Soggetto Assicurato con la **Polizza** di Responsabilità Civile è pertanto l'Amministrazione scolastica (intesa in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l'USR, l'USP o l'Istituzione scolastica) per il fatto dei propri dipendenti o alunni.

ART. 25 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

ART. 25.1 - PER LA SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Compagnia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.I. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro Bagaglio:

- a) nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna, ecc.), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo la conferma del danno subito od il mancato ritrovamento e l'importo rimborsato dal Vettore stesso;
- b) in aeroporto, l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente ufficio di Polizia dell'aeroporto e trasmetterla alla Compagnia ;
- c) in altri luoghi, l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Compagnia .

L'Assicurato deve inoltre inviare alla Compagnia:

- la descrizione accurata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- l'elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché la documentazione originale comprovante l'acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute, ecc.);
- le fatture di riparazione o la dichiarazione d'irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza.

L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai







sensi dell'Art. 1915 del c.c..

ART. 25.2 - DENUNCIA DEI CASI DI AIDS, EPATITE VIRALE - (SEZIONE II - INFORTUNI)

Denuncia del sinistro

La denuncia deve essere effettuata se, secondo parere medico, è possibile un'Invalidità permanente. In tal caso deve essere presentata denuncia per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente.

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Compagnia per il tramite di AmbienteScuola

S.r.l.

La denuncia deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenze del fatto. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia fornendo alla stessa ogni informazione. L'Assicurato deve presentare non prima che siano trascorsi almeno 240 giorni dalla denuncia, specifica documentazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente correlato all'evento.

ART. 25.3 - PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI

Per la Sezione I - Responsabilità Civile, la Sezione II - Infortuni e la Sezione IV - Perdite Pecuniarie, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Agenzia (AmbienteScuola® S.r.I) tramite internet, mediante l'apposito applicativo presente all'area riservata del sito www.ambientescuola.it, entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Compagnia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.

La denuncia deve indicare il luogo, il giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso o nell'impossibilità di altre strutture mediche, di norma, rilasciato entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

Per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 24 ore dall'evento.

In caso di indisponibilità del programma internet, il Contraente potrà contattare AmbienteScuola® S.r.l. per stabilire procedure alternative. Qualora gli apparecchi telematici di AmbienteScuola® S.r.l. per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della Scuola rubricare il sinistro, la Compagnia consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la Scuola.

Tutta la certificazione medica successiva al primo certificato e attestante l'evoluzione dell'infortunio, deve essere trasmessa all'Agenzia entro trenta giorni dalla data del rilascio della stessa.

L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Colui il quale richieda l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari alla Compagnia, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

In mancanza del certificato di guarigione/modulo di chiusura sottoscritto dalla famiglia/Assicurato, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di chiusura quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore.

Se intenzionalmente non viene adempiuto agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Compagnia ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 26 - CUMULABILITÀ DEL RISARCIMENTO RESPONSABILITÀ CIVILE E DELL'INDENNIZZO INFORTUNI

Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per la Sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile si conviene che la Compagnia accantonerà la somma assicurata infortuni in attesa di





determinare la Responsabilità Civile dell'Assicurato contro i rischi di Responsabilità Civile.

- Nel caso in cui l'**Assicurato** non venga risarcito per Responsabilità Civile, la **Compagnia** provvede al pagamento della somma garantita dalla Sezione infortuni.
- In caso di riconoscimento anche della garanzia Responsabilità Civile, la **Compagnia** liquiderà le somme previste dalla Responsabilità Civile e l'**Indennizzo** infortuni sarà liquidato per un importo pari al 10%
- Si precisa che nel caso in cui sia già stato liquidato l'**Infortunio** e successivamente sia accertata la Responsabilità Civile il risarcimento verrà riconosciuto escludendo l'eccedenza al 10% già liquidato in **Infortuni**.

La garanzia di Responsabilità Civile è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato in **Polizza** per **Sinistro**, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le Responsabilità Civili di più di uno degli **Assicurati**.

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE

[Nel presente capitolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione I – Responsabilità Civile, valida se riportata in Polizza]

PREMESSA

Definizioni valide per la presente Sezione I

Sinistro

il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'Assicurazione per il quale il **Contraente** ha diritto o potrebbe aver diritto a risarcimento. In caso di sinistro l'**Assicuratore** copre:

- gli obblighi di risarcimenti previsti nelle garanzie assicurative del Contratto di Assicurazione;
- le spese per l'accertamento e per il rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da terzi rappresentate dalle spese giudiziali e stragiudiziali giustificate dalle circostanze e relative all'accertamento ed al rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da Terzi, anche se la richiesta dovesse risultare non indennizzabile.

Danno seriale

il verificarsi di una serie di eventi dannosi cagionati dalla stessa causa è da intendersi come un **Unico sinistro**. Costituiscono un unico sinistro anche gli eventi dannosi derivanti da cause dello stesso tipo e collegati da un nesso temporale, se tra questi motivi esiste un collegamento legale, economico o tecnico.

Periodo di validità

- L'Assicurazione copre sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della **Garanzia** assicurativa. I sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, la cui causa però è da trovarsi in un periodo precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, sono coperti soltanto se il **Contraente** o l'**Assicurato** non erano a conoscenza della causa che ha provocato il sinistro fino al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.
- Come momento del verificarsi di un **Danno seriale** si intende il momento del verificarsi del primo evento dannoso, per il quale vale l'estensione della garanzia assicurativa concordata per il momento del verificarsi del primo evento dannoso. Se l'Assicuratore recede dal Contratto di Assicurazione o se il **Rischio** non sussiste più, la **Garanzia** assicurativa sussiste per gli eventi dannosi che costituiscono un danno seriale e che si sono verificati sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto. Se il primo evento dannoso di una serie si è verificato prima della stipula del Contratto di Assicurazione e se il **Contraente** o l'**Assicurato** non erano a conoscenza del verificarsi del **Danno seriale**, come momento del verificarsi del **Danno seriale** si intende il momento del verificarsi del primo evento dannoso verificatosi durante il periodo di efficacia della **Garanzia** assicurativa, a condizione che il danno non sia coperto da altra garanzia assicurativa.

Somma assicurata

la somma assicurata di € 25.000.000,00 (venticinque milioni) rappresenta la somma massima che l'**Assicuratore** è tenuto a pagare in caso di sinistro e sarà applicata anche se la **Garanzia** assicurativa vale per una pluralità di persone con obbligo al risarcimento.





ART.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La **Compagnia** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai **Prestatori di Lavoro**;
- b) ai sensi del c.c., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai **Prestatori di Lavoro** per infortuni da cui sia derivata morte o **Invalidità permanente**.

C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro** subordinati dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Tanto l'assicurazione **R.C.T.** quanto l'assicurazione **R.C.O.** valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ed eventuali s.m.i.

D) RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli **Assicurati** che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del **Massimale** previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati**.

E) DANNO BIOLOGICO

L'assicurazione vale anche per gli Infortuni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai Prestatori di Lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del c.c. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

ART. 2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi. A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso la R.C. del Vettore), nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'Estero, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori e cantieri, le attività





culturali in genere, nonché gli STAGE e l'ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO anche all'estero (compreso itinere casa/azienda - casa famiglia ospitante/azienda).

ART. 3 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA

La **Garanzia** è altresì operante per:

- a) Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.
- b) Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.
- c) Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza.
- d) L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.
- e) Il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto del codice delle assicurazioni private adottato con D.lgs. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla responsabilità civile della circolazione di veicoli a motore
- f) I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici
- g) Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.
- h) L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03.04.1996).
- i) Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi a tale scopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti.
- j) I centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.
- k) Tutte le attività relative al progetto **Pedibus** e **Bicibus**.
- I) Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

ART. 4 - STAGES E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La **Garanzia** è operante anche durante il periodo della partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO", con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE

La Compagnia si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel Modulo di Polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la Residenza dell'alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. anche per le persone che rispondano per l'Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata.





ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

A maggior precisazione di quanto già indicato all'Art. 1 lettera A) della presente Sezione, la garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso. Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

ART. 7 - PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. SOMMINISTRAZIONE LAVORO)

A maggior precisazione di quanto già indicato all'Art.1 punto B della presente Sezione, la **garanzia R.C.O.** vale per i prestatori d'opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'**Assicurato**. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dell'**Assicurato**. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'Art. 1916 c.c..

ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI ALL'I.N.A.I.L.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al **Contraente** per i danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto la Compagnia risponde delle somme che il **Contraente** sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 Artt. 10 e 11.

Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Compagnia fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione.

ART. 9 - COLPA GRAVE, FATTI DOLOSI, IMPERIZIA, NEGLIGENZA E IMPRUDENZA

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al **Contraente** da fatto doloso, imperizia, negligenza e imprudenza di persone delle quali debba rispondere.

ART. 10 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio non comporteranno decadenza del diritto all'Indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 11 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene che sono considerati terzi, anche tra loro, gli studenti, il personale direttivo, docente e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

ART. 12 - NON SONO CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato e gli altri soggetti che abbiano con l'Assicurato un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura presso l'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Assicurati.





ART. 14 - MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE

Il Massimale per le garanzie di Responsabilità Civile è pari a € 25.000.000,00 (venticinque milioni) per ogni sinistro e illimitato per anno, fatti salvi i casi in cui è indicato diversamente.

ART. 15 - ESCLUSIONI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione I non comprende i danni:

- A. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato in questo caso la garanzia sarà operante con una franchigia di € 250,00 per sinistro;
- B. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- C. da furto;
- D. causati dalla detenzione od impiego di esplosivi non a scopo didattico;
- E. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- F. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- G. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- H. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- I. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- J. derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- K. cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.,
 l'assicurazione deve essere prestata con Polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- L. conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via internet o a servizi e/o consulenza informatica;
- M. danni morali, senza danni fisici e i disturbi mentali e psichici; stato di ebrezza, ubriachezza ed uso/abuso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci;
- N. conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale;
- O. conseguenti alle diffamazioni e le infamie;
- P. conseguenti a sequestri e scomparse di persona;
- Q. conseguenti all'uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pericolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o di lavoro oppure causati dall'uso di armi da fuoco;
- R. conseguenti a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V. (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere;
- S. derivanti da responsabilità professionali mediche;
- T. derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi;
- U. l'Assicuratore non offre alcuna garanzia assicurativa per danni cagionati da atti violenti commessi da Stati o contro Stati ed i loro organi, atti violenti commessi da organizzazioni politiche o terroristiche, atti violenti commessi nell'ambito di raduni, manifestazioni e sfilate di carattere pubblico o da atti violenti commessi in occasione di sciopero e serrate;
- V. non sono indennizzabili i danni collegabili in modo diretto o indiretto all'uso di amianto o di materiali contenenti amianto o collegabili a questi materiali;
- W. l'Assicurazione non comprende indennizzi per danni collegabili in modo diretto o indiretto alle conseguenze dei campi elettromagnetici;





- X. non sono coperte dall'Assicurazione le pretese collegate alla garanzia su difetti;
- Y. già oggetto di indennizzo nell'ambito della Sezione III Altri danni ai beni di cui all'art. 4 Garanzia effetti personali a scuola;
- Z. non sono coperti dalla garanzia assicurativa i danni derivanti dal crollo parziale o completo di edifici o di locali di cui l'Assicurato sia proprietario, usufruttuario, affittuario o per i quali risponde civilmente.

ART. 16 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La Garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

ART. 17 - COMMITTENZA

L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'**Assicurato** in qualità di committente dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in **Polizza** secondo quanto previsto dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il nuovo D.Lgs 81/2008 ed eventuali s.m.i.

Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

ART. 18 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del c.c., per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La **Garanzia** vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale in **Italia** e negli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Questa copertura assicurativa vale in modo sussidiario alla RCA esistente. Il regresso dell'Assicuratore della RCA è espressamente escluso dalla copertura assicurativa.

ART. 19 - DANNI A COSE (TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI) DI TERZI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI STAGES E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La Garanzia comprende, limitatamente alle attività di stages ed alternanza scuola/lavoro, i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

ART. 20 - DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 21 - DANNI DA INCENDIO

La Garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a Cose di Terzi causati da Incendio di Cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata (nell'ambito del Massimale di Polizza) sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza per sinistro.





ART. 22 - CARTELLI, INSEGNE, STRISCIONI PUBBLICITARI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al **Contraente** per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.**

ART. 23 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI

La **Compagnia** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Si prende atto tra le **Parti** che la **Compagnia** non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Compagnia non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 24 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la **Garanzia** venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

ART. 25 - EVENTO CHE COINVOLGE PIÙ GARANZIE

Si conviene che nel caso di danno che coinvolga in un unico sinistro contemporaneamente più garanzie previste in Polizza, il risarcimento massimo a carico della Compagnia non potrà superare complessivamente per tutte le garanzie la somma di €25.000.000,00 (venticinque milioni) per sinistro.

ART. 26 - ALTRE PRECISAZIONI

- <u>Attività esterne</u> Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il **Contraente** ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.
- <u>Circolare del Ministero della P.I. n° 2170</u> A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il Beneficiario, dei propri docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica. L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.
- Cessione a terzi di locali e attrezzature Premesso che l'Istituto Scolastico o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le Parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto in uso a terzi.





SEZIONE II - INFORTUNI

[Nel presente capitolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione II – Infortuni, valida se riportata in Polizza]

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione dichiarata in **Polizza** ed alle attività, ove previste, ad essa connessa, ricomprese nel successivo Art. 2 - Operatività dell'Assicurazione.

ART. 2 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:

- 1. attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
- 2. alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
- 3. durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le **scuole** materne ed elementari);
- 4. visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;
- 5. visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;
- 6. tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi a tale scopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;
- 7. tutte le attività relative al progetto **Pedibus** e **Bicibus**.
- 8. tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
- 9. refezione e ricreazione;
- 10. lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola;
- 11. gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
- 12. viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
- 13. durante le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dal Contraente e con personale della scuola;
- 14. attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;
- 15. durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
- 16. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta;
- 17. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- 18. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purchè tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

In caso di **Infortunio** verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.





ART. 3 - PERCORSO CASA SCUOLA CASA

La Garanzia è operante anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola-azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza o il domicilio dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente l'Assicurato stesso.

Relativamente alla liquidazione per Invalidità permanente per gli Operatori Scolastici, resta stabilito che in caso di Sinistro agli Operatori scolastici stessi, si riconoscerà un indennizzo di € 150,00 per ogni punto di invalidità compreso fra 1 e 5, di € 200,00 per ogni punto di invalidità compreso fra 6 e 10; per le invalidità permanenti superiori ai 10 punti si applicherà la tabella di cui all'allegato Tabella Invalidità Permanente delle presenti Condizioni di Assicurazione con riferimento al Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente totale. Nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l'indennizzo per il caso di morte e di invalidità permanente sarà ridotto del 50%.

ART. 3bis - TRAGITTO PER ACCERTAMENTI DI INIDONEITÀ PSICOFISICA DEGLI OPERATORI

Qualora un operatore assicurato debba spostarsi per accertamenti di inidoneità psicofisica, la **Garanzia** è operante durante il tragitto per raggiungere il luogo della visita e viceversa, con qualsiasi mezzo, purché l'infortunio avvenga esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso. Relativamente alla liquidazione per Invalidità permanente verrà applicata la modalità di calcolo di rimborso così come descritta dall'Art. 3 - Percorso casa scuola casa.

ART. 4 - ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi della presente Polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 5 - Esclusioni, anche:

- intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;
- lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive;
- morsi di animali, di rettili, punture d'insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie;
- asfissia meccanica, compreso l'annegamento;
- assideramento e congelamento;
- folgorazioni;
- le lesioni conseguenti a malore purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti;
- colpi di sole, di calore e di freddo;
- contagio da H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite avvenuto nell'ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall'Infortunio, l'Indennizzo per tale Garanzia è previsto dall'Allegato alla Polizza, come stabilito ai successivi Artt.28 e 29 della presente Sezione;
- aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria;
- si conferma che la garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali traumatiche. Se l'ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una **Invalidità permanente** non superiore al 20%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione verrà rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 41 della presente Sezione.

ART. 5 - ESCLUSIONI

Le delimitazioni di seguito elencate sono parte del contratto se ed in quanto pertinenti. Sono esclusi dall'assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:

- uso e guida di mezzi aerei fatta eccezione per quanto stabilito al successivo Art. 9 Rischio aeronautico;
- guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;
- esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida patentata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell'ambito del P.O.F. e del P.O.N.;





- partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico (è fatta eccezione per le attività sportive organizzate dalla scuola e previste all'Art. 2 della presente Sezione);
- ubriachezza, ebrezza, abuso di psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
- partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace) ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- alluvioni, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.):
- non sono considerati infortuni le malattie, comprese quelle di natura pandemica.

ART. 6 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

Come da Copertura Provvisoria o da Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

ART. 7 - PRECISAZIONE

Tutti gli **Assicurati** sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico. Restano tuttavia espressamente confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti dall'Art.30 nonché i requisiti di assicurabilità di cui all'Art.40 della presente Sezione.

ART. 8 – TERREMOTI

Nell'ambito della copertura prestata con la presente **Polizza**, l'Assicurazione si intende estesa anche agli **Infortuni** subiti in seguito a terremoti e alle conseguenze degli stessi (come, ad es. Tsunami esteso). L'esborso massimo per **Sinistro** e per anno assicurativo non potrà superare l'importo complessivo di € 1.000.000,00 (un milione). **L'esborso** massimo vale qualunque sia il numero delle persone assicurate infortunate. In caso di superamento di detto importo i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 9 - RISCHIO AERONAUTICO

Nell'ambito della copertura prestata con la presente Polizza l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea e low cost eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato. Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo di € 25.000.000,00 (venticinque milioni). In caso di superamento di detto importo i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 10 - MORTE DA INFORTUNIO

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Viene parificato al caso di morte il caso in cui l'Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell'Art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.

ART. 11 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Se l'Infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida all'Assicurato un indennizzo dal primo punto percentuale di invalidità, secondo la tabella di cui all'allegato Tabella Invalidità Permanente delle presenti Condizioni di Assicurazione con riferimento al Capitale assicurato per il caso di invalidità permanente totale. L'invalidità è





valutata con riferimento alla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Resta convenuto che:

- a) in caso di **Infortunio** liquidabile a termini di **Polizza** che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della totale, verrà riconosciuto all'**Assicurato** il capitale assicurato come riportato nell'Allegato Tabella **Invalidità Permanente** alle presenti Condizioni di Assicurazione;
- b) in caso di **Infortunio** liquidabile a termini di **Polizza** che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una **Invalidità permanente** di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l'**Indennizzo** verrà raddoppiato;
- c) la percentuale di **Invalidità permanente** da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro;
- d) nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione residui all'Assicurato un'invalidità permanente di grado superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, la Compagnia riconoscerà oltre al capitale assicurato un capitale aggiuntivo pari a:
 - € 110.000,00 (centodiecimila) per le Varianti A, B e C;
 - € 115.000,00 (cento quindicimila) per le Varianti D ed E;
 - € 120.000,00 (centoventimila) per le Varianti F, G e H;

Nell'allegato Tabella Invalidità Permanente delle presenti Condizioni di Assicurazione è riportata la prestazione in caso di invalidità oltre il 75% con riferimento al Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente totale. L'esposizione massima della Compagnia, a titolo di capitale aggiuntivo, non potrà comunque superare l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila) nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di capitale aggiuntivo ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati;

- e) il Contraente può richiedere la garanzia di un ulteriore capitale aggiuntivo da liquidarsi per invalidità permanente superiore all'85%. Qualora tale garanzia sia richiamata espressamente nel Modulo di Polizza e sia stato pagato il relativo Premio, nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazioni, residui all'Assicurato un'invalidità permanente di grado superiore all'85% (ottantacinque percento) della totale, la Compagnia riconoscerà un ulteriore capitale aggiuntivo (oltre a quello previsto al precedente punto d). Tale capitale aggiuntivo è determinato in funzione della Variante scelta:
 - Variante A: € 25.000,00
 - Variante B: € 30.000,00
 - Variante C: € 35.000,00
 - Variante D: € 40.000,00
 - Variante E: € 45.000,00
 - Variante F: € 50.000,00
 - Variante F: € 55.000,00
 Variante G: € 55.000,00
 - Variante H: € 60.000,00

Nell'Allegato Tabella Invalidità Permanente delle presenti Condizioni di Assicurazione è riportata in calce la prestazione in caso di invalidità oltre l'85% con riferimento al capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente totale. L'esposizione massima della Compagnia, a titolo di capitale aggiuntivo (di cui al precedente punto d) ed al presente punto e), non potrà comunque superare l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila) nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di capitale aggiuntivo ai sensi della presente Garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati;

- f) il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima;
- g) in caso di **Infortunio** liquidabile a termini di **Polizza** che colpisca gli alunni e gli accompagnatori individuati e designati dall'**Istituto Scolastico** ai progetti **Pedibus** e **Bicibus** il capitale assicurato per la garanzia **Invalidità permanente** sarà maggiorato del 15%;





h) In caso di **Infortunio** liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti la perdita totale anatomica o funzionale di un arto, verrà immediatamente liquidata (o al massimo entro 20 giorni dalla data di denuncia dell'infortunio), una somma pari al 10% della somma assicurata per l'**Invalidità permanente**. Tale somma costituisce un anticipo e pertanto la **Compagnia** si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.

ART. 12 - RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono assicurate e rimborsabili fino al **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese sostenute a seguito di **Infortunio**:

- per visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;
- per ticket sanitari;
- per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati;
- per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- per terapie fisiche e specialistiche;
- per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni da parte di Enti sociali o privati la garanzia vale - ad integrazione - per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli Enti predetti.

Qualora l'infortunio indennizzabile a termini di **Polizza comporti il ricovero ospedaliero dell'Assicurato per almeno 45 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico**, si conviene che le somme assicurate da "Rimborso Spese a seguito di infortunio" si intendono raddoppiate.

Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** o nella scheda di offerta, la presente garanzia comprende anche le seguenti prestazioni (cumulabili con il relativo **Massimale** previsto per le spese):

a) spese e cure odontoiatriche

Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da Infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate, fino al Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Nel caso in cui, a espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici della Compagnia, e per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

b) spese e cure oculistiche

In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un Infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l'acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta". Nel caso in cui l'Assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la Compagnia, i costi resteranno a carico della Compagnia stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'Assicurato/danneggiato, nei limiti del Massimale e delle condizioni.

c) acquisto apparecchi acustici da infortunio

In caso di cure all'apparato uditivo rese necessarie da **Infortunio**, vengono rimborsate fino al **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta





presentata le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato.

d) acquisto o noleggio carrozzelle

In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, **reso necessario a seguito di infortunio**, sono rimborsate le spese fino al **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. **Dovranno essere presentati dietro richiesta della Compagnia i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.**

e) rimborso danni di primo trasporto

Qualora, a seguito di **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza**, l'**Assicurato** debba essere trasportato in ambulatorio oppure in **Istituto di cura**, la **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato**, **purché documentate**, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattato o danneggiato del trasporto stesso.

ART. 13 - DIARIA DA RICOVERO

Viene corrisposta la diaria indicata nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata per ogni pernottamento in ricovero presso **Istituti di cura** pubblici o privati reso necessario da **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza** per un massimo di **1.000** pernottamenti.

ART. 13 bis - INDENNIZZO IMMEDIATO PER RICOVERO

Qualora, in caso di **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza**, l'**Assicurato** venga ricoverato per un periodo di **20** giorni consecutivi, verrà immediatamente liquidata (o al massimo entro 20 giorni dalla data di denuncia dell'**Infortunio**), una somma fino al **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. Tale somma costituisce un anticipo e pertanto la **Compagnia** si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.

ART. 14 - DAY HOSPITAL - DAY SURGERY

Qualora l'intervento chirurgico o le terapie mediche rese necessarie dall'**Infortunio** indennizzabile vengano effettuate in regime di Day Hospital/Day Surgery, verrà corrisposta l'indennità giornaliera indicata nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata per ogni giorno di degenza diurna e **per un massimo di 1.000 giorni.**

ART. 15 - DIARIA DA GESSO

Qualora, a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato risulti portatore di gessature (o apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamente da personale medico o paramedico, nelle apposite strutture) la Compagnia corrisponderà una diaria, con i limiti per giorno e complessivo, nei termini indicati nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. I suddetti limiti sono differenziati per i giorni di "presenza a scuola" e "assenza da scuola". Il diritto al riconoscimento dell'indennizzo maturerà previa presentazione di regolare documentazione medica, rilasciata all'Assicurato dall'Istituto di cura, nella quale è certificata l'applicazione e la rimozione dell'apparecchio gessato e/o immobilizzante ed inamovibile.

In caso di **Infortuni** che abbiano per conseguenze: fratture delle dita, fratture al viso, alle costole o lussazioni della spalla, le applicazioni e le fasciature di ogni genere saranno considerate come gesso.

ART. 16 - DANNO ESTETICO

Se a seguito di **Infortunio**, non altrimenti indennizzabile a termini di **Polizza**, l'**Assicurato** subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico, la **Compagnia** riconoscerà un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il





danno, fino al **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d'infortunio. Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'**Assicurato** non sia possibile l'intervento di chirurgia plastica ed estetica, la **Compagnia** riconosce una liquidazione forfettaria come indicata nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. L'indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento. Nel caso in cui l'Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico a qualsiasi parte del corpo diversa dal viso la liquidazione prevista a termini di Polizza sarà ridotta del 25%.

ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA

Se a seguito di Infortunio, l'Assicurato necessitasse, in base a prescrizione medica, di cure e di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.), la Compagnia corrisponderà, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l'Istituto di cura, fino alla somma indicata nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata (Massimale per sinistro e Massimale per giorno). Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante le spese sostenute; in mancanza di ciò, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,50/Km, con le seguenti modalità:

- trasferimenti all'interno del Comune: 7 Km forfettari giornalieri;
- trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate in linea retta, da centro Comune a centro Comune ed arrotondate al km superiore.

ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, gli verranno rimborsate le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata (Massimale per sinistro e Massimale per giorno). Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione, o in mancanza di documentazione, verrà effettuato un rimborso chilometrico di € 0,50/Km, con le seguenti modalità:

- trasferimenti all'interno del Comune: 7 km forfettari giornalieri;
- trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in linea retta, da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore.

ART. 19 - MANCATO GUADAGNO

Qualora l'alunno assicurato, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, venga ricoverato e necessitasse di assistenza da parte di un genitore e il genitore o si deve assentare dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro), o se lavoratore autonomo subisce l'interruzione dell'attività lavorativa (come da documentazione opportuna e ineccepibile), la Compagnia corrisponderà, a titolo forfettario una diaria giornaliera nei limiti per giorno e complessivo nei termini indicati nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, sino ad un massimo di 45 giorni.

ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI

In caso di rottura, a seguito di **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza**, di apparecchi ortodontici in uso all'allievo assicurato al momento dell'**Infortunio**, vengono rimborsate, con il limite del **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese per la loro riparazione o sostituzione, **purché l'infortunio sia comprovato da certificato medico o dentistico e se richiesto venga consegnato l'apparecchio ortodontico sostituito.**





ART. 21 - SPESE FUNERARIE

Nel caso in cui l'**Assicurato** decedesse a seguito di **Infortunio** o malattia indennizzabile, la **Compagnia** rimborsa fino al limite della somma indicata nell'Allegato alla **Polizza** - Quadro le spese funerarie sostenute dalla famiglia.

Inoltre, la Compagnia, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, assicura a titolo gratuito le seguenti ulteriori spese:

ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE

Se a seguito di Infortunio risarcibile a termini di Polizza, l'Assicurato subisce:

- danni a capi di vestiario,
- danni a strumenti musicali,
- danni a sedie a rotelle, tutori e protesi, per portatori di handicap,
- danni ad occhiali in palestra (nel caso in cui l'Assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la **Compagnia**, i costi resteranno a carico della **Compagnia** stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'**Assicurato**/danneggiato, nei limiti del **Massimale** e delle condizioni).

La **Compagnia** rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, fino al **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata e comunque fino al valore commerciale o d'uso del bene. Limitatamente per i Conservatori di musica, il **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** relativo al rimborso dei danni a strumenti musicali è raddoppiato rispetto al corrispondente danno per altre Istituzione Scolastiche.

ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO

Qualora l'alunno **Assicurato** sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di **Infortunio** indennizzabile dalla presente **Polizza**, per un periodo superiore a venti giorni consecutivi, la **Compagnia** rimborserà, **previa presentazione di adeguata documentazione**, le spese sostenute per le lezioni private di recupero nei limiti previsti dal **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

Se a seguito di **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza**, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l'alunno **assicurato** si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l'anno stesso, la **Compagnia** riconoscerà la somma indicata nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata a titolo forfettario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto. **La perdita dell'anno scolastico dovrà essere certificata dall'organismo scolastico preposto.**

ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO

Nel caso in cui l'alunno assicurato, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione forfettaria come stabilito in Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE

Se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di **Polizza**, l'**Assicurato** subisce il danneggiamento della bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso, la **Compagnia** rimborsa le spese necessarie per le riparazioni fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata e comunque fino al valore d'uso o commerciale del mezzo. **Per ottenere il rimborso è indispensabile presentare il verbale redatto dall'Autorità intervenuta.**

ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO

Qualora a seguito di **Infortunio** indennizzabile a termini di **Polizza**, l'**Assicurato** fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di







danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell'ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Compagnia la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la Compagnia rimborserà, entro i limiti del Massimale predetto, la spesa già sostenuta.

Se a seguito di Infortunio non indennizzabile a termini di Polizza (Art. 2 della presente Sezione), avvenuto nel periodo intercorrente tra la data di prenotazione del Viaggio e la data di partenza, l'Assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'Estero organizzati dalla Scuola, la Compagnia rimborserà, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta entro i limiti del 50% dei Massimali indicati nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso delle attività previste all'Art. 2 della presente Sezione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per l'Invalidità permanente da Infortunio si intenderanno garantiti anche per l'Invalidità permanente conseguente a questi eventi.

L'indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo i capitali assicurati e la tabella di cui all'Allegato Tabella **Invalidità Permanente** delle presenti Condizioni di Assicurazione previsti per l'**Invalidità permanente** da **Infortunio**.

ART. 29 - INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso delle attività previste all'Art. 2 della presente Sezione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite virale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo forfetario previsto in Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza.

ART. 30 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della malattia di cui all' Art.28 della presente Sezione, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo massimo dovuto dalla Compagnia non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo di € 5.200.000,00 (cinque milioni e duecentomila). Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio (o dalle malattie di cui all'Art. 28 della presente Sezione) come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 31 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE)

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato entrasse in stato di coma (con esclusione di coma farmacologico) e lo stato di coma perdurasse continuativamente per un periodo di almeno 100 giorni, la Compagnia pagherà agli aventi diritto un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in Polizza, secondo Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata e le modalità stabilite per il caso di morte.

La **Compagnia** riconoscerà a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del **Beneficiario**, il pagamento dell'indennizzo che sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.





ART. 32 - BORSA DI STUDIO

Qualora a seguito di Infortunio, determinato dal medesimo evento, che abbia causato la morte di entrambi i genitori o del genitore con maggior reddito negli ultimi 3 anni dell'allievo assicurato, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una tantum una borsa di studio pari all'importo indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, per il completamento del regolare corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali.

ART. 33 - INDENNIZZO PER MORTE PER I GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA SCUOLA CASA

Qualora per un **Sinistro** accaduto nel percorso casa-scuola-casa ad un genitore di un alunno **assicurato**, che causi la morte e il genitore abbia un reddito certificabile da attività lavorativa e quindi sia essenziale per il sostentamento del nucleo familiare, verrà riconosciuto una tantum un **Indennizzo** all'alunno pari all'importo indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

La presente garanzia non è cumulabile con quanto previsto dall'Art.32 - Borsa di studio.

ART. 34 - CUMULO DI INDENNITÀ

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per Invalidità permanente.

ART. 35 - MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DI RIMBORSI ED INDENNIZZI

Fermo l'obbligo della denuncia di infortunio, la corresponsione dell'indennizzo avverrà a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Compagnia dei documenti giustificativi in copia o per i casi ove richiesto in originale, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket), salvo i casi descritti nell'Articolo 12 punto a) della presente Sezione.

ART. 36 - PAGAMENTO INDENNIZZI

Si conviene che, a richiesta dell'Assicurato, l'ammontare liquidabile potrà essere versato al Contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall'Assicurato sia dal Contraente e/o altro avente diritto.

ART. 37 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA

La **Compagnia** rinuncia ad esercitare i diritti di rivalsa esclusivamente nei confronti degli **Assicurati**, riservandosi invece tale diritto (Art. 1916 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.) nei confronti dei Terzi.

ART. 38 - PATOLOGIA OCCULTA

Se l'**Infortunio** si verifica durante le ore di educazione fisica (motoria per le **Scuole** materne ed elementari) lo stesso - fermi restando i criteri di indennizzabilità di cui all'Art.30 - Criteri di Indennizzabilità che precede - è indennizzabile anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti.

ART. 39 - MASSIMALE CATASTROFALE

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo di € 20.000.000,00 (venti milioni) per evento per le Varianti A e B e di € 25.000.000,00 (venticinque milioni) per evento per le restanti Varianti.

Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 40 - LIMITI DI ETÀ E PERSONE NON ASSICURABILI

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ad 80 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del





premio per quelle che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo e/o tossicomanie. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di tali patologie.

ART. 41 - CONTROVERSIE E ARBITRATO

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte o ricorrendo alla magistratura ordinaria oppure accettando l'arbitrato. Il Contraente ha facoltà di scelta. In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali. Ciascuna delle Parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio Medico risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune - che sia sede di facoltà universitaria di medicina legale e delle assicurazioni - più vicino (o più comodo) alla residenza dell'Assicurato. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l'accertamento dell'Invalidità permanente, concedendo - se del caso - un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di Invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato dalla Compagnia, questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.

ART. 42 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

In caso di Infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settantacinque per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall'Art. 11 - Invalidità permanente da infortunio, la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese sostenute dalla scuola o dall'Assicurato per l'adeguamento della scuola ove l'Assicurato lavori o frequenti le lezioni per acquistare:

- strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente scolastico;
- ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare l'attività didattica;
- attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia dell'**Assicurato** divenuto disabile.

Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, etc.) e alla condizione che nessun altro assicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.

ART. 43 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE

In caso di Infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settantacinque per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall'Art. 11 - Invalidità permanente da infortunio, la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese sostenute dall'Assicurato per l'adeguamento dell'abitazione ove quest'ultimo ha il proprio domicilio:

- 1. per eliminare le barriere architettoniche in essa presenti;
- 2. per acquistare:
 - strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico;
 - ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione;
 - attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione
 quando non sia possibile svolgerle all'esterno e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di
 comunicazione, mobilità e autonomia dell'Assicurato divenuto disabile.

Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute etc.) e alla condizione che nessun altro assicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.





ART. 44 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO AUTOVETTURA

In caso di Infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settantacinque per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall'Art. 11 - Invalidità permanente da infortunio, la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese sostenute dall'Assicurato per l'adeguamento o l'acquisto di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute etc.) e alla condizione che nessun altro assicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.

ART. 45 - ANTICIPO IMMEDIATO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, richieda un anticipo rimborso a fronte di spese immediate imposte dall'evento (certificate da adeguata documentazione), la Compagnia si impegna a rimborsare dette spese fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata.

Tale somma costituisce un anticipo e pertanto la Compagnia si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.

ART. 46 - COSTI DI SALVATAGGIO E RICERCA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, abbia sostenuto o gli siano state addebitate spese per l'intervento di squadre di emergenza per la ricerca ed il salvataggio della propria persona (soccorso, Polizia Locale, sommozzatori, interventi alpini, etc.), la Compagnia rimborserà le spese (certificate da adeguata documentazione) rimaste effettivamente a carico dell'Assicurato fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille).

ART. 47 - FAMILIARE ACCANTO

Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio o malattia, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, avvenuti in gita venga ricoverato e necessiti della presenza di un familiare, vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio sostenute (certificate da adeguata documentazione) e rimaste effettivamente a carico del familiare fino al massimo di € 2.000,00 (duemila).

ART. 48 - ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI

Qualora l'Assicurato durante lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 2 della presente sezione, in occasione di arenamento, naufragio e atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Polizza si trovi in condizioni tali da subire Morte o *Invalidità permanente* anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'Infortunio, ma una conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento) la Compagnia corrisponderà gli indennizzi dovuti per il Caso Morte o Invalidità permanente.

ART. 49 - RENDITA REVERSIBILE PER GLI OPERATORI SCOLASTICI

Qualora l'Operatore Scolastico assicurato, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, subisca un Infortunio che abbia come conseguenza il caso Morte o Invalidità permanente grave (di grado superiore al 50% e rappresenti l'unica fonte di sostentamento economico della famiglia, la Compagnia garantirà un aiuto concreto alla sopravvivenza del nucleo familiare attraverso una rendita di durata quinquennale pari all'importo indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. Nel caso in cui l'Invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 75%, il Massimale previsto nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza verrà aumentato del 25%. In caso di Infortunio verificatosi durante il tragitto in itinere o durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività didattiche, la rendita reversibile sarà ridotta del 50%.





SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI

[Nel presente capitolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione III - Altri danni ai beni, valida se riportata in Polizza]

ART. 1 - GARANZIA BAGAGLIO

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti al **Bagaglio** dell'**Assicurato** durante il **Viaggio**, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: **furto**, **rapina**, **scippo**, danneggiamento imputabili a responsabilità del **vettore** o dell'albergatore.

ART. 2 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO

La **Garanzia Bagaglio** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata per **Assicurato**. Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
- b) apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori;
- c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L'eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell'albergatore responsabili ai sensi di legge dell'evento, fino alla concorrenza del Massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

ART. 3 - ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO

La garanzia non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
- b) danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
- f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- h) i danni verificatisi quando il Bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
- il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
- k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- I) le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
- m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- n) i beni acquistati durante il viaggio;
- o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
- p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato;
- q) il furto del Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.





ART. 4 - GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

La Compagnia, indennizza i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento. Per eventi avvenuti a scuola, nelle sedi scolastiche, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc., che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico contratto/accordo e durante le gite/uscite didattiche. Limitatamente agli occhiali come effetto personale, nel caso in cui l'Assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la Compagnia, i costi resteranno a carico della Compagnia stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'Assicurato/danneggiato, nei limiti del Massimale e delle condizioni.

ART. 5 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

La Garanzia effetti personali a scuola è prestata per sinistro, con il limite di 2 sinistri per Assicurato e per anno, fino alla concorrenza dei Massimali indicati nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. I danni da furto saranno riconosciuti al 50% dei suddetti Massimali.

ART. 6 - ESCLUSIONI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

La garanzia non è operante per:

- a) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- b) attrezzature professionali;
- c) gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- d) le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori;
- e) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno di veicoli.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il rimborso, se dovuto, avverrà fermo il limite sopra indicato in base alla semplice vetustà del bene all'atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso, applicando un degrado calcolato come segue, in presenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.):

- a) fino ai tre mesi precedenti la data del Sinistro: 30%;
- oltre i tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: 50%;
- c) oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi: 60%.

SEZIONE IV - PERDITE PECUNIARIE

[Nel presente capitolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione IV - Perdite pecuniarie, valida se riportata in Polizza]

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti:

- al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l'Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata;
- 2. al risarcimento dovuto al dipendente dell'**Istituto Scolastico**, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione;

La presente Garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi,





terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli.

Ai fini dell'operatività della presente estensione, con riferimento ai punti 1) e 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico e la sua durata, l'autorizzazione all'uso del veicolo e l'identificazione, nell'autorizzazione medesima, del veicolo utilizzato.

La Garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata con l'applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo.

La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa.

- 3. a **furto e rapina** commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall'**Assicurato** mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della **Scuola**. La garanzia è operante nei casi di:
 - furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
 - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo).

Ai fini dell'operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico, la sua durata e l'autorizzazione.

La **Garanzia** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nell'Allegato alla **Polizza** - Sinottico delle prestazioni di **Polizza** e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo.

La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola.

ART. 2 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO SCOLASTICO

La garanzia è operante nei seguenti casi:

- a) Malattia improvvisa: qualora a seguito di malattia improvvisa, certificata da documentazione medica, l'Assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola, la Compagnia rimborserà all'Assicurato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo indicato nell'Allegato alla Polizza Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'Assicurato dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio).
 - Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:
 - la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;
 - la data d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.
- b) Eventi eccezionali (come definiti nel Glossario): qualora nel luogo prescelto per il viaggio organizzato o nel luogo di partenza del viaggio stesso dall'Istituto Scolastico si verificasse un evento eccezionale e il Contraente che abbia già provveduto al pagamento della quota di iscrizione si trovasse nella condizione di dover annullare il predetto viaggio, la Compagnia rimborserà al Contraente/Assicurato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo indicato nell'Allegato alla Polizza-Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'Assicurato dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio).
 - Il Contraente dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo.
- c) <u>Decesso di un familiare</u>: qualora a seguito di decesso di un familiare fino al secondo grado, l'Assicurato che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'Estero organizzati dalla scuola la Compagnia rimborserà dietro presentazione delle





ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'Assicurato dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio). Il Contraente dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo. In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.





ALLEGATO: TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE

(cfr. Art. 11 della "Sezione II - Infortuni" delle Condizioni di Assicurazione - Importi in Euro)

	TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE									
Varianti	Α	В	С	D	E	F	G	Н		
Capitali	€ 230.000,00	€ 300.000,00	€ 320.000,00	€ 360.000,00	€ 400.000,00	€ 420.000,00	€ 470.000,00	€ 510.000,00		
assicurati										
Invalidità	Somme liquidate per ogni punto di Invalidità permanente accertata									
permanente	in funzione dei CAPITALI ASSICURATI per ogni Variante									
accertata										
1%	€ 126,00	€ 210,00	€ 280,00	€ 350,00	€ 420,00	€ 490,00	€ 560,00	€ 560,00		
2%	€ 196,00	€ 280,00	€ 350,00	€ 420,00	€ 490,00	€ 560,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00		
3%	€ 280,00	€ 490,00	€ 630,00	€ 700,00	€ 770,00	€ 1.050,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00		
4%	€ 350,00	€ 560,00	€ 770,00	€ 910,00	€ 1.050,00	€ 1.190,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00		
5%	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
6%	€ 1.050,00	€ 1.260,00	€ 1.520,00	€ 2.080,00	€ 2.520,00	€ 3.080,00	€ 3.560,00	€ 3.560,00		
7%	€ 1.260,00	€ 1.540,00	€ 1.750,00	€ 2.100,00	€ 2.590,00	€ 3.150,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00		
8%	€ 1.400,00	€ 2.100,00	€ 2.450,00	€ 2.800,00	€ 3.290,00	€ 3.850,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00		
9%	€ 1.750,00	€ 3.150,00	€ 3.500,00	€ 4.060,00	€ 4.690,00	€ 5.250,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00		
10%	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.800,00	€ 8.500,00	€ 9.000,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00		
11%	€ 3.160,00	€ 6.100,00	€ 7.080,00	€ 7.960,00	€ 8.720,00	€ 9.620,00	€ 12.410,00	€ 12.410,00		
12%	€ 3.640,00	€ 6.580,00	€ 7.560,00	€ 8.960,00	€ 9.800,00	€ 10.920,00	€ 13.230,00	€ 13.230,00		
13%	€ 4.410,00	€ 7.770,00	€ 8.890,00	€ 10.710,00	€ 11.900,00	€ 13.230,00	€ 15.540,00	€ 15.540,00		
14%	€ 5.180,00	€ 8.960,00	€ 10.220,00	€ 12.460,00	€ 14.000,00	€ 15.540,00	€ 17.850,00	€ 17.850,00		
15%	€ 8.500,00	€ 14.500,00	€ 16.500,00	€ 20.300,00	€ 23.000,00	€ 25.500,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00		
16%	€ 8.560,00	€ 14.530,00	€ 16.520,00	€ 20.390,00	€ 23.020,00	€ 25.580,00	€ 28.840,00	€ 28.840,00		
17%	€ 8.580,00	€ 14.600,00	€ 16.900,00	€ 20.900,00	€ 23.040,00	€ 25.680,00	€ 29.560,00	€ 29.560,00		
18%	€ 9.440,00	€ 15.680,00	€ 17.760,00	€ 22.240,00	€ 26.400,00	€ 28.320,00	€ 30.960,00	€ 30.960,00		
19%	€ 10.320,00	€ 17.040,00	€ 19.280,00	€ 24.240,00	€ 28.000,00	€ 30.960,00	€ 33.600,00	€ 33.600,00		
20%	€ 14.000,00	€ 23.000,00	€ 26.000,00	€ 32.800,00	€ 37.500,00	€ 42.000,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00		
21%	€ 14.100,00	€ 23.400,00	€ 26.200,00	€ 32.830,00	€ 37.580,00	€ 42.600,00	€ 45.900,00	€ 45.900,00		
22%	€ 14.200,00	€ 23.520,00	€ 26.600,00	€ 32.900,00	€ 37.750,00	€ 42.900,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00		
23%	€ 14.400,00	€ 24.160,00	€ 27.520,00	€ 33.440,00	€ 38.000,00	€ 43.250,00	€ 46.400,00	€ 46.400,00		
24%	€ 14.700,00	€ 26.080,00	€ 29.760,00	€ 35.840,00	€ 40.000,00	€ 44.160,00	€ 46.800,00	€ 46.800,00		
25%	€ 14.800,00	€ 28.000,00	€ 32.000,00	€ 38.240,00	€ 44.000,00	€ 48.000,00	€ 49.440,00	€ 49.440,00		
26%	€ 15.200,00	€ 29.920,00	€ 34.240,00	€ 40.640,00	€ 48.000,00	€ 52.080,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00		
27%	€ 16.080,00	€ 31.840,00	€ 36.480,00	€ 43.040,00	€ 54.720,00	€ 56.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00		
28%	€ 16.480,00	€ 33.760,00	€ 38.720,00	€ 45.440,00	€ 57.360,00	€ 64.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00		
29%	€ 17.360,00	€ 35.680,00	€ 40.960,00	€ 47.840,00	€ 60.000,00	€ 72.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00		
30%	€ 22.200,00	€ 47.000,00	€ 54.000,00	€ 62.800,00	€ 78.300,00	€ 95.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00		
31%	€ 44.460,00	€ 48.825,00	€ 54.500,00	€ 63.250,00	€ 90.000,00	€ 99.000,00	€ 105.400,00	€ 105.400,00		
32%	€ 50.400,00	€ 69.120,00	€ 77.760,00	€ 92.160,00	€ 96.300,00	€ 100.800,00	€ 106.100,00	€ 106.100,00		
33%	€ 51.975,00	€ 71.280,00	€ 80.190,00	€ 95.040,00	€ 99.000,00	€ 103.950,00	€ 107.100,00	€ 107.100,00		
34%	€ 53.550,00	€ 73.440,00	€ 82.620,00	€ 97.920,00	€ 103.500,00	€ 107.100,00	€ 110.250,00	€ 110.250,00		
35%	€ 55.125,00	€ 75.600,00	€ 85.050,00	€ 100.800,00	€ 105.300,00	€ 110.250,00	€ 113.400,00	€ 113.400,00		
36%	€ 56.700,00	€ 77.760,00	€ 87.480,00	€ 103.680,00	€ 108.000,00	€ 113.400,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00		
37%	€ 58.275,00	€ 79.920,00	€ 89.910,00	€ 106.560,00	€ 112.500,00	€ 116.550,00	€ 121.500,00	€ 121.500,00		
38%	€ 59.850,00	€ 82.080,00	€ 92.340,00	€ 109.440,00	€ 117.000,00	€ 119.700,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00		
39%	€ 61.425,00	€ 84.240,00	€ 94.770,00	€ 112.320,00	€ 119.700,00	€ 122.850,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00		
40%	€ 70.000,00	€ 96.000,00	€ 108.000,00	€ 128.000,00	€ 137.000,00	€ 140.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00		
41%	€ 71.100,00	€ 96.650,00	€ 108.250,00	€ 128.600,00	€ 137.500,00	€ 140.800,00	€ 155.300,00	€ 155.300,00		
42%	€ 71.390,00	€ 97.140,00	€ 108.900,00	€ 128.900,00	€ 137.900,00	€ 141.900,00	€ 156.200,00	€ 156.200,00		
43%	€ 71.560,00	€ 97.810,00	€ 109.150,00	€ 129.580,00	€ 138.250,00	€ 142.500,00	€ 158.900,00	€ 158.900,00		
44%	€ 72.260,00	€ 98.520,00	€ 109.650,00	€ 129.670,00	€ 138.700,00	€ 143.200,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00		
DAL 45%	€ 230.000,00	€ 300.000,00	€ 320.000,00	€ 360.000,00	€ 400.000,00	€ 420.000,00	€ 470.000,00	€ 510.000,00		
FINO AL 75%										





TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE : capitale aggiuntivo* ai sensi dell'Art.11 Lettera d) della Sezione II - Infortuni delle Condizioni di Assicurazione									
Varianti	Α	В	С	D	E	F	G	Н	
Capitali aggiuntivi assicurati	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
Invalidità permanente accertata	N.B.: Gli indennizzi di seguito riportati si riferiscono al caso in cui il Contraente abbia richiesto la garanzia di un ulteriore capitale aggiuntivo per invalidità permanente superiore all'75%; come richiamata espressamente dall' Art. 11 lettera d) della Sezione II - Infortuni delle Condizioni di Assicurazione).								
OLTRE IL 75%	€ 340.000,00	€ 410.000,00	€ 430.000,00	€ 475.000,00	€ 515.000,00	€ 540.000,00	€ 590.000,00	€ 630.000,00	

TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE : capitale aggiuntivo* ai sensi dell'Art.11 Lettera e) della Sezione II - Infortuni delle Condizioni di Assicurazione, applicabile qualora tale garanzia sia richiamata espressamente nel Modulo di Polizza e sia stato pagato il relativo Premio.								
Varianti	A	В	С	D	E	F	G	н
Capitali aggiuntivi assicurati	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00
Invalidità	N.B.: Gli indennizzi di seguito riportati si riferiscono al caso in cui il Contraente abbia richiesto la garanzia di							
permanente	un ulteriore capitale aggiuntivo per invalidità permanente superiore all'85%; come richiamata							
accertata	espressamente dall' Art. 11 lettera e) della Sezione II - Infortuni delle Condizioni di Assicurazione).							
OLTRE L' 85%	€ 365.000,00	€ 440.000,00	€ 465.000,00	€ 515.000,00	€ 560.000,00	€ 590.000,00	€ 645.000,00	€ 690.000,00

^{*} L'esposizione massima della Compagnia, a titolo di capitale aggiuntivo, di cui alle lettere d) ed e) dell'Art. 11 della Sezione II
− Infortuni delle Condizioni di Assicurazione, non potrà comunque superare l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila) nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di capitale aggiuntivo eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati.





ALLEGATO NORME DI LEGGE

[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.]

CODICE CIVILE

Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al





momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 628 - Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.







Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE DELLA STRADA

Art. 186. - Guida sotto l'influenza dell'alcool

- 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
- 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 544 a Euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186- bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater.

Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies.

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies.

L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies.

Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2- sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

- 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle





accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

- 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
- 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
- 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater.





L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

- 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
- 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
- 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

- 6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
- 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160.
- 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-his

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,

n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socioriabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666





del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente

- 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
- Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
- 3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
- 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
- 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 303 a Euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
- 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
- 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
- 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
- 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345.

9-bis.

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 422 a Euro 1.694. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85 a Euro 338.

LEGGE 12 giugno 1984, n. 222 - Revisione della disciplina della invalidità pensionabile

Art. 14 - Surrogazione

- 1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
- 2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.





<u>DPR 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</u>

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la guerela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art.11

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali



Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'"Assicuratore", "Net", la "Società") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche "il/i Contratto/i) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

• previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, ancheintese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali



clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativie consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Società.l dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali



- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come di seguito indicato;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,
00161 Roma
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

- 7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: **il Garante per la protezione** nelle seguenti modalità:
- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11 -00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.

Informativa Privacy per gli Assicurati



Informativa Privacy per gli Assicurati ai sensi del regolamento europeo 2016/679

La società **Net Insurance S.p.A**. (più avanti, anche "l'Assicuratore") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende la presente informativa.

Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A. sono quelli forniti, oltre che dall'interessato nel caso di sinistro, dall'Istituto Scolastico presso il quale quest'ultimo studia, in qualità di contraente di polizza assicurativa con la Compagnia.

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici, di contatto, dati relativi a documenti personali, dati bancari, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali (ad esempio, informazioni relative a reati e alla pendenza di controversie anche penali derivanti dal sinistro).

Può accadere inoltre che nel corso della fase liquidativa e al fine di eseguire la richiesta risarcitoria/di indennizzo, ove strettamente necessario e nel rispetto dei limiti normativi, la Compagnia venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato). Per il trattamento di tali dati la legge richiede che quest'ultimo, anche tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minori, presti il proprio consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto. Il mancato conferimento del richiesto consenso al trattamento di tali categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste, potrebbe non rendere possibile l'esecuzione delle richieste risarcitorie/di indennizzo.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance S.p.A. tratterà i dati personali, ivi ricompresi categorie particolari di dati e dati giudiziari, per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di assicurazione sottoscritto dall'Istituto Scolastico; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso:
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

I dati personali dell'interessato saranno trattati con strumenti elettronici e, ove necessario, anche in formato cartaceo e archiviati sui nostri sistemi o su sistemi dei nostri fornitori che operano nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Compagnia, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza dei suoi dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario a erogare i servizi assicurativi e a consentire alla Compagnia di ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa (e, in ogni caso, non superiore a undici anni).

Informativa Privacy per gli Assicurati



Destinatari dei dati

i dati raccolti sono trattati dai dipendenti collaboratori di Net Insurance S.p.A., che siano stati autorizzati e opportunamente istruiti, che svolgono compiti di natura tecnica organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche da soggetti che operano in qualità di Referenti del trattamento per conto e su istruzioni di Net Insurance S.p.A., tra i quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi amministrativi e contabili.

I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facente parte della c.d. catena assicurativa e che operano in qualità di titolari del trattamento (in particolare, canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, periti, altre compagnie di assicurazione, coassicuratori, riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici ed altri consulenti, strutture sanitarie, ecc), Banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (Ania e conseguentemente le imprese di assicurazione adesso associate), IVASS, COVIP, UIF, Autorità giudiziaria ed altre autorità pubbliche nonché società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal gruppo. L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Referenti del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

La informiamo inoltre che i dati personali dell'interessato non saranno diffusi né verranno trasferiti fuori dall'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo salvo ove ciò sia necessario per la liquidazione del danno (ad esempio perché questi è residente fuori dall'Unione Europea). Tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche in paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance S.p.A. si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo.

Diritti dell'interessato

Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come di seguito indicato;

Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

In qualunque momento l'interessato può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento è Net Insurance S.p.A. con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma.